

LXXX^a TORNATA

MERCOLEDI 25 GIUGNO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2900	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato » (549).		2900	
« Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza » (561).		2901	
« Estensione agli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza » (533).		2902	
« Agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola » (540).		2902	
« Concessione di esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa di lotto alla lotteria nazionale concessa alla Federazione Nazionale fra le Società e Scuole di pubblica assistenza e soccorso, ente morale, con sede in Firenze » (550).		2903	
« Passaggio di insegnanti delle ex scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali » (559).		2903	
« Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico » (532).		2905	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani » (554).		2906	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane » (536).		2909	
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia-San Canziano e Cave Auremiane » (537).
			2909
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, d'el granturco bianco e di taluni prodotti derivati » (553).
			2909
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributarie in materia di tasse di bollo » (548).
			2909
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli.
			2910
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchi delle ruote rivestiti di gomme piene » (547).
			2910
			(Discussione):
			« Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica amministrazione » (543).
			2904
			MORPURGO, relatore
			2904
			« Delega al Governo del Re della facoltà di formare e di approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti » (557).
			2935
			CELESIA
			2935
			VICINI MARCO ARTURO
			2940
			PIRONTI
			2943
			(Seguito della discussione):
			« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (541)	2910
MAYER, <i>relatore</i>	2910
MOSCONI, <i>ministro delle finanze</i>	2912, 2932
PATERNÒ	2930
(Presentazione)	2900
Interrogazioni :	
(Annuncio)	2950
Relazioni :	
(Presentazione)	2900, 2950
Ringraziamenti (del senatore Giardino).	2900
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	2951

La seduta è aperta alle ore 15.30.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i seguenti senatori: Catellani per giorni 5; Crespi per giorni 2; Nava per giorni 15; Niccolini Pietro per giorni 8; Pecori-Giraldi per giorni 2; Salvago Raggi per giorni 3; Sandrini per giorni 1; Valerio per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti del senatore Giardino.

PRESIDENTE. Comunico al Senato un telegramma ricevuto da S. E. il maresciallo Giardino :

« Con animo commosso ho accolto il suo gentile telegramma ed esprimo a Lei e ai colleghi carissimi la più viva riconoscenza per auguri inviati per cordiale proposta senatore Salandra e gradita adesione ministro Rocco in nome Governo. Saluti cordiali.

« Giardino ».

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Dal Capo del Governo è stato trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, che provvede a vietare, per la durata di un quinquennio, l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, nonchè ad abolire i calmieri.

Sono state inoltre presentate le seguenti relazioni :

Dal senatore Corbino: Proroga del Consorzio zolfifero siciliano (545);

Dal senatore Di Stefano: Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria (560).

Approvazione del disegno di legge: « Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato » (N. 549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo stampato numero 549.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Ai militari delle forze armate dello Stato i quali, pur non prestando servizio continuativo di volo nella Regia aeronautica, siano tuttavia comandati a compiere voli con aeromobili, per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggeri, sono estese le disposizioni legislative concernenti l'indennizzo privilegiato aeronautico.

(Approvato).

Art. 2.

Deve intendersi dipendente da incidente di volo, agli effetti della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, la inabilità o la morte anche quando esse siano dovute ad eventi che, pure essendosi verificati dopo un forzato atterraggio o ammarraggio, siano esclusivamente causati dalla pericolosità del luogo nel quale l'atterraggio o l'ammarraggio forzato ha dovuto compiersi. Così pure deve intendersi come dipendente da incidente di volo la inabilità al servizio o la morte quando esse siano conseguenti a lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione.

(Approvato).

Art. 3.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a cura dei Ministeri interessati, di concerto col Ministero dell'aeronautica, e la relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero dal quale il militare dipende.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza » (N. 561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo stampato numero 561.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio di irrigazione della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda un'anticipazione non superiore a lire 15,000,000 per il compimento dei lavori inerenti all'impianto idrico sul torrente Arda per produzione di energia elettrica e per irrigazione giusta decreto Reale di concessione 31 ottobre 1919 e successive varianti.

(Approvato).

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo verrà corrisposta per una metà in somme capitali e per l'altra metà in annuità, a norma del successivo articolo 4, in relazione alle effettive necessità della gestione ed in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dall'ufficio del Genio civile competente.

(Approvato).

Art. 3.

Il Consorzio imposterà nella parte passiva del suo bilancio, a decorrere dall'esercizio nel quale avrà inizio la riscossione dei ruoli di contribuenza o dei canoni per la vendita dell'energia elettrica, prodotta con l'impianto, la quota di rimborso, senza interessi, dell'anticipazione, di cui all'articolo 1, nonchè dell'altra di lire 1,000,000, fruttifera dell'interesse del 5 per cento annuo a decorrere dal 1º gennaio 1924, accordata al Consorzio medesimo in virtù del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

La misura di tali quote di rimborso sarà determinata a giudizio insindacabile dei ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello delle finanze, in relazione alle condizioni finanziarie del Consorzio, debitamente accertate.

Di mano in mano che saranno estinti i mutui contratti o da contrarsi dal Consorzio per l'esecuzione delle opere, la detta quota di rimborso sarà accresciuta dell'importo equivalente alle quote di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, dei mutui estinti, sino all'integrale rimborso dell'anticipazione suddetta.

Nessun utile potrà essere frattanto attribuito ai componenti il predetto Consorzio, fermo restando, dopo avvenuto il totale rimborso dell'anticipazioni suddette, quanto dispone l'articolo 1° del disciplinare 22 agosto 1925, repertorio n. 643, in applicazione dell'articolo 52 del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

(Approvato).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è autorizzato lo stanziamento di lire 7,500,000, di cui lire 5,000,000 nell'esercizio 1930-31 e lire 2,500,000 nell'esercizio 1931-32, per provvedere ai pagamenti in somme capitali di cui al precedente articolo 2.

I pagamenti in annualità faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno effettuati in trenta annualità costanti, anticipate, comprensive di capitale e di interessi, al tasso vigente per i mutui ordinari della Cassa dei depositi e prestiti nell'anno della liquidazione, aumentato dell'1 per cento. Le annualità decorreranno dalla data del provvedimento col quale i pagamenti anzidetti verranno disposti.

Il ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito quello delle finanze, potrà autorizzare il Consorzio a fare operazioni garantite con le annualità predette.

L'impegno della spesa corrispondente alle varie serie di annualità farà capo ai limiti d'impegno fissati dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed ai corrispondenti pagamenti si farà fronte con i fondi che saranno stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei vari esercizi finanziari, a norma dell'articolo 2 della legge suddetta.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Estensione agli ufficiali della Milizia nazionale forestale delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza » (N. 533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli ufficiali della Milizia nazionale forestale delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Scalori, di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola » (N. 540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Le agevolazioni di indole tributaria contemplate dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, sono estese agli stabilimenti industriali compresi nel perimetro dell'antico arsenale di Pola e nelle zone adiacenti già adibite a scopi militari, che, all'entrata in vigore del sopracitato Regio decreto-legge, erano ancora in corso di ultimazione e di sistemazione tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Concessione di esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa di lotto alla lotteria nazionale concessa alla Federazione Nazionale fra le Società e Scuole di pubblica assistenza e soccorso, ente morale, con sede in Firenze » (N. 550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa di lotto alla lotteria nazionale concessa alla Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e soccorso, ente morale, con sede in Firenze ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere la esenzione dalle tasse di bollo e lotto alla lotteria nazionale della Federazione nazionale fra le Società e scuole di pubblica assistenza e soccorso, Ente morale, con sede in Firenze, da effettuarsi alla data di estrazione già stabilita dal prefetto di Roma, d'accordo col Ministero delle finanze. Resta pure autorizzato l'Istituto di educazione per gli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli e circondario, ad effettuare, in proprio beneficio, con la esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria di due mi-

lioni di biglietti, del costo di lire due ognuno, prelevandoli dai sei milioni concessi alla Federazione suddetta.

La data di estrazione di questa lotteria sarà invece fissata d'accordo col Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Passaggio di insegnanti delle ex scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e Magistrali » (N. 559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Passaggio di insegnanti delle ex scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo stampato numero 559.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A norma dell'articolo 11 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, gli insegnanti delle Regie scuole complementari saranno collocati nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro e inquadrati secondo la propria anzianità.

Solo nel caso che il numero dei posti disponibili nelle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro sia inferiore al numero degli insegnanti delle Regie scuole complementari da collocarvi, sarà consentito, su domanda degli interessati, il passaggio alle cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, di matematica dei corsi inferiori degli istituti tecnici e di lingua stra-

niera dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, semprechè i richiedenti posseggano il corrispondente titolo di abilitazione.

I suddetti passaggi saranno disposti per non più della metà delle cattedre vacanti nei suddetti istituti nell'anno 1930-31 ed eventualmente negli anni successivi, avendo riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia dei richiedenti.

(Approvato).

Art. 2.

Le insegnanti provenienti dalle antiche cattedre di pedagogia e morale delle scuole normali che si trovino presentemente nelle Regie scuole complementari possono ottenere il passaggio alle cattedre disponibili di filosofia e pedagogia nei Regi istituti magistrali purchè superino un esame di idoneità secondo norme da fissarsi con ordinanza del ministro della educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 3.

I professori che furono assegnati provvisoriamente alle scuole complementari in base alle disposizioni del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, conservano il diritto alla sistemazione definitiva nelle scuole medie d'istruzione classica scientifica e magistrale.

(Approvato).

Art. 4.

I presidi delle Regie scuole complementari, in servizio all'atto della pubblicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, potranno ottenere il passaggio alla presidenza delle Regie scuole medie negli stessi casi e alle stesse condizioni previste per i presidi delle scuole medie di primo grado.

Con decreto Reale, da emanare su proposta del ministro dell'educazione nazionale di concerto col ministro delle finanze, saranno stabiliti i casi nei quali potrà essere ammesso il passaggio di professori dalle cattedre delle scuole secondarie di avviamento al lavoro a quelle dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, e viceversa.

(Approvato).

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria o diversa da quelle contenute nella presente legge, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione » (N. 543)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo stampato numero 543.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale del Senato ho avuto l'onore di presentare una brevissima relazione sul disegno di legge: « Regime tributario per i contratti tra lo Stato e i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione ».

A questa relazione molto succinta è opportuno che io aggiunga qualche dichiarazione, per integrarla in relazione alle osservazioni che sono state fatte nell'altro ramo del Parlamento e ad alcune richieste che mi sono state rivolte da qualche collega del Senato.

Nell'altro ramo del Parlamento era stato chiesto all'onorevole ministro che il secondo articolo di questo disegno di legge fosse modificato nel modo seguente: « e salvo che la tassa di appalto venne dall'Amministrazione contraente contemplata esplicitamente tra le spese contrattuali a carico del contraente fornitore, dovendo da tale circostanza presumersi che di

tale onere il fornitore tenne conto nella determinazione del prezzo, salva sempre la prova contraria, esclusa quella testimoniale ».

A questa proposta rispose l'onorevole ministro; ed oggi che si trova presente potrebbe, con maggiore autorità della mia, fare le stesse dichiarazioni. Ma se l'onorevole ministro lo consente, leggerò la risposta che egli diede nell'altro ramo del Parlamento, risposta che trova il pieno consenso dell'Ufficio centrale del Senato; ragione per cui l'Ufficio stesso propone che il disegno di legge venga approvato tal quale senza alcuna modificazione. La risposta dell'on. ministro Mosconi è questa: « Questo articolo del disegno di legge è stato largamente studiato tra la Commissione, il Ministero delle finanze ed anche il Ministero della giustizia. Noi riteniamo che il testo quale è, sia sufficientemente chiaro, anzi, a mio avviso, più chiaro che non quello che deriverebbe dall'aggiunta proposta dall'on. Lanfranconi. D'altra parte l'aggiunta che l'on. Lanfranconi propone ha carattere non dispositivo, ma semplicemente illustrativo e l'illustrazione risulta già chiara dagli scopi che la legge si propone. Per questi motivi il Governo non crede di poter accettare la proposta modificazione ».

L'Ufficio centrale del Senato raccomanda pertanto all'Assemblea di votare il disegno di legge tal quale è stato presentato dall'onorevole ministro, imperocchè e dalla relazione ministeriale e dalla relazione della Camera e più di tutto dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro che ho testè lette, risulta ben chiaro che la prova contraria ammessa deve vincere la presunzione che dell'onere tributario si tenne conto nella determinazione del prezzo, ogni qual volta tale onere sia stato posto a carico del fornitore nel contratto o nei documenti contrattuali.

Con questi chiarimenti sono convinto che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I contratti con cui le Amministrazioni dello Stato o assimilate allo Stato nel trattamento

tributario si provvedono di merci, derrate o altre cose mobili, non individuate, sono soggetti allo stesso trattamento tributario degli appalti e la tassa è a carico dei fornitori.

(Approvato).

Art. 2.

La restituzione delle tasse di bollo e di registro percepite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, sui contratti conclusi da Amministrazioni dello Stato, o assimilate allo Stato, nel trattamento tributario, erroneamente considerati come appalti, o come equiparati agli appalti agli effetti dell'articolo 52 della tariffa annessa alla vigente legge del registro, non è ammessa quando risulti dal contratto o da documenti contrattuali, quali gli avvisi d'asta, gli inviti a licitazione o trattativa e i capitolati d'onere, e salva sempre la prova contraria, esclusa quella testimoniale, che l'onere tributario venne dall'Amministrazione contraente tassativamente contemplato tra le spese contrattuali a carico del contraente privato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico » (N. 532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico

A decorrere dal 1° giugno 1929, le disposizioni di cui all'articolo 4 del Regio decreto

16 novembre 1922, n. 1769, e all'articolo 1º del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono modificate nel senso che il periodo ed il territorio di operazioni coloniali, utili agli effetti previsti dagli stessi citati Regi decreti, verranno fissati con unico decreto Reale, su proposta del ministro delle Colonie, di concerto con quello della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Finanze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani » (N. 554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani *nel seguente testo:*

Art. 1.

Coloro che producono un determinato vino tipico possono costituirsi in Consorzio per la tutela del loro prodotto e per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto.

I commercianti avranno facoltà di partecipare ai Consorzi con le norme che saranno indicate dai rispettivi statuti.

Tali Consorzi sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali, i quali, avendo origine accertata per località di produzione, per terreno, per vitigni e per sistemi di preparazione abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferir loro particolare finezza e bontà.

L'origine dei vini tipici per i quali si costituiscono i Consorzi e la relativa delimitazione del territorio corrispondente saranno fissate, prima del riconoscimento dei Consorzi stessi, con decreto del ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 3.

I Consorzi di cui al precedente articolo 1 hanno i seguenti scopi:

a) vigilare affinché non si mettano in vendita col nome del vino tipico considerato, vini che non siano prodotti nel territorio fissato a norma dell'articolo precedente o che, essendo ivi prodotti, non ne abbiano i caratteri;

b) promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche necessarie;

c) diffondere i vini tipici, ed in generale i buoni vini italiani, sui mercati nazionali ed esteri;

d) collaborare con gli organi governativi per l'applicazione del presente decreto e di ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti;

e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enologico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini italiani.

Art. 4.

I Consorzi per la tutela dei vini tipici hanno personalità giuridica ed all'uopo sono riconosciuti con decreto Reale su proposta del ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle corporazioni.

Hanno diritto di far parte del Consorzio tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale, che ne facciano domanda e che si assoggettino a tutti gli obblighi derivanti dal decreto, dal regolamento e dallo statuto predetti.

Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il Consiglio di amministrazione del Consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, il richiedente può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo parere conforme di quello delle corporazioni, deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Per un determinato vino tipico non può essere costituito che un solo Consorzio. Uno stesso Consorzio può però costituirsi per più vini tipici. In tal caso, il Consorzio avrà unica gestione tecnico-amministrativa, ma ciascun vino tipico dovrà conservare la sua denominazione e sarà contraddistinto da un marchio particolare.

Il funzionamento di ciascun Consorzio è regolato da uno statuto, che deve essere deliberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal ministro per l'agricoltura e le foreste, con lo stesso decreto di cui all'articolo precedente.

Lo statuto del Consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie al presente decreto ed al regolamento o che in qualsiasi modo contrastino con i fini del Consorzio medesimo.

Art. 6.

Ciascun Consorzio dovrà adottare un marchio o segno distintivo proprio, il quale sarà trascritto a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577. Tale marchio potrà essere usato soltanto dai consorziati ed esclusivamente per il vino tipico cui esso si riferisce. Esso non potrà portare altra indicazione all'infuori della denominazione del Consorzio e del nome del vino tipico oltre ad un segno grafico.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 5, di Consorzi costituiti per la difesa di più vini tipici, i marchi relativi avranno in comune la denominazione del Con-

sorzio e porteranno in modo chiaro e ben visibile la denominazione del vino tipico cui si riferiscono ed il segno grafico corrispondente.

I consorziati potranno usare le etichette ed i marchi di fabbrica da essi già depositati o che depositeranno in seguito, sempre quando non siano in contrasto con gli scopi e le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di costituzione del Consorzio di cui all'articolo 4 è vietato dare il nome di un vino tipico tutelato da tale Consorzio a vini destinati all'esportazione, quando questi non siano muniti del marchio di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

La costituzione dei Consorzi di vini tipici è lasciata alla iniziativa privata.

Tuttavia il ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle corporazioni, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, potrà disporre che il commercio per l'interno e per l'estero di un determinato vino tipico di notevole importanza per l'economia nazionale sia regolato a norma del presente decreto, quando non si sia costituito un Consorzio volontario.

Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capoverso, si potrà provvedere alla costituzione del Consorzio a norma del presente decreto.

Art. 9.

Lo statuto di ciascun Consorzio stabilirà oltre alle norme per l'ammissione di nuovi consorziati, anche quelle per l'esclusione di coloro che non adempiono agli obblighi derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto medesimo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, è ammesso il ricorso al Ministero dell'agricoltura, il quale decide inappellabilmente, previo parere conforme del Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10.

Coloro che, non appartenendo al Consorzio, si attribuiscono la qualità di consorziati od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal Consorzio medesimo, saranno puniti a norma del Codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577, ed i loro nomi dovranno essere, a cura dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, segnalati in pubblicazioni speciali da designarsi dal regolamento.

Art. 11.

Il funzionamento tecnico di ciascun Consorzio sarà regolato dal proprio Consiglio di amministrazione, con l'aiuto di un enotecnico, il quale invigilerà anche acciocchè i consorziati adempiano a tutti gli obblighi loro derivanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale.

Ove se ne riconosca l'opportunità, un enotecnico potrà essere adibito anche a più Consorzi vicini.

L'enotecnico sarà nominato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi da una Commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal Consorzio e gli altri due di concerto dai ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Gli enotecnici saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il premio relativo sarà per metà a carico degli interessati e per metà a carico dei Consorzi.

Art. 12.

Gli aderenti ai Consorzi sono obbligati a versare nella Cassa consorziale la quota che sarà stabilita dallo statuto.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei Consorzi interessati, comprese quelle occorrenti per le ispezioni che i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni erederanno di disporre.

Art. 13.

Il ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le corporazioni, può sciogliere l'amministrazione del Consorzio quando si riscontrino gravi irregolarità o violazioni o inadempienze nei confronti del presente decreto o del regolamento.

Col decreto di scioglimento si provvederà anche alla nomina di un commissario straordinario, che rimarrà in carica fino alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno. L'indennità da corrispondersi al commissario straordinario sarà fissata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle corporazioni e sarà a carico del Consorzio.

Art. 14.

È data facoltà al Governo del Re di estendere le disposizioni del presente decreto anche alle acquaviti di vino invecchiate, quando se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 15.

Con apposito regolamento generale, da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi, nonchè quelle per l'eventuale loro federazione.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sono abrogate.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1930

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane » (N. 536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia-San Canziano e Cave Auremiane » (N. 537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia-San Canziano, e Cave Auremiane ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di S. Dorligo della Valle, Divaccia-S. Canziano e Cave Auremiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati » (Numero 553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo » (N. 548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene » (N. 547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo stampato numero 547.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, recante modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli.

(Approvato).

Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli, aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (N. 541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 ».

MAYER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Onorevoli colleghi, nulla ho da aggiungere alla relazione che in nome della Commissione di finanza ho avuto l'onore di presentare al Senato. Confido che l'onorevole ministro ne terrà il conto dovuto e forse troverà qualche suggerimento anche in fatto di possibili economie.

Mi sarei astenuto anche dal prendere la parola se non ritenessi un dovere di esporre il mio pensiero su una questione che fu sollevata ieri da due oratori e che, a mio avviso, deve essere chiarita anche da questo banco.

L'onorevole Ancona ha riespresso il suo desiderio perchè i conti del Tesoro vengano stesi in altro modo. Io non dirò che oggi siano perfetti, perchè nulla è perfetto. Ma affermo che la sensazione vera e reale delle condizioni

del Tesoro si ha in modo chiaro e preciso dai conti mensili.

L'onorevole Ciccotti sullo stesso tema si è appoggiato al *groviglio* (adoperò il suo vocabolo) del trasporto di 500 milioni dal bilancio del 1927-28 all'esercizio 1926-27 e del miliardo di passività, acceso per rimborsare i comuni di Roma e di Milano dei dollari derivanti dai prestiti americani, che risale pure al 1928. Ma, onorevole Ciccotti, non le pare significativo che del *groviglio* siansi accorti subito coloro che hanno l'abitudine di leggere i conti, sicchè la questione fu subito sollevata e discussa ampiamente al Senato?

La Commissione di finanza che manifestò cinque o sei anni or sono il desiderio che i nostri bilanci siano resi accessibili a tutti, anche « all'uomo della strada » e propose che venissero messi in vendita al pubblico, come altre pubblicazioni dello Stato, che oggi ancora desidererebbe, a proposito delle garanzie del Tesoro a favore di singoli enti o istituti, una pagina che raccolga queste partite per richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sugli importi complessivi che lo Stato garantisce, la Commissione di finanza che vorrebbe una maggiore evidenza sulle partite dei residui passivi, non può certo affermare che sia compiuto il largo ciclo delle innovazioni e dei perfezionamenti, in una materia evolventesi come quella finanziaria della maggiore azienda pubblica. Ma non si dica che nei nostri conti ci sia, volutamente, dell'ombra: i conti sono chiari e precisi: in piena luce. Ed è pure opportuno riconoscere che da due anni a questa parte, si è fatto un grande cammino nella via della chiarezza e dell'evidenza.

Fu ripetuta anche ieri una osservazione riguardo il modo di registrare il « movimento di capitali ». Si è deplorato, cioè, che quando si accendono dei debiti le somme corrispondenti figurano nelle entrate e quando si estinguono figurano nelle uscite, sicchè, si è detto, occorre fare i calcoli a rovescio. Ma, onorevoli colleghi, non è possibile procedere altrimenti. Chiunque, Stato, società anonima, privato, per qualsivoglia motivo accende un debito, se tiene un libro contabile, deve, deve ripeto, segnare nell'entrata la somma che percepisce e quando paga un debito deve segnare l'importo corri-

spondente nell'uscita; altrimenti il conto di cassa non tornerebbe più. - Poi, nel conto patrimoniale i debiti pagati diventano aumento di patrimonio, i nuovi debiti contratti diventano passività.

Si capisce che la lettura delle cifre è una cosa; i commenti sono un'altra. Ciascuno li fa con le proprie cognizioni, col proprio cervello, e con la propria tendenza. I commenti non possono dunque essere uniformi.

Su questo punto ho finito, ma poichè sono stato costretto a parlare, consentitemi, onorevoli colleghi, qualche altra brevissima osservazione.

L'ammortamento del debito pubblico. Nel 1926 la Commissione di finanza del Senato espresse il desiderio che, sull'esempio dell'Inghilterra, si provvedesse con legge di bilancio ad un graduale, se pur lento, ammortamento del debito pubblico e ciò principalmente per ragioni psicologiche. Il Governo con la legge dell'agosto 1927 istituì la Cassa d'ammortamento, destinandole, oltre ad altri proventi minori, gli avanzi del bilancio. Ma nel fatto questi avanzi, tranne una piccola somma, non si poterono versare alla Cassa, sempre causa quei residui passivi che ci trasciniamo da una dozzina di anni, che oggi sono di molto diminuiti e che io auguro si possano eliminare completamente o quasi.

E allora il Governo convinto che l'ammortamento del debito pubblico sia pure lento e graduale, è utile per la economia del Paese, decise di aumentare il prezzo dei tabacchi e di destinare il maggiore ricavo fino alla concorrenza di 500 milioni annui alla Cassa d'ammortamento, rendendola autonoma.

Ma ricordiamo che seppure la vecchia Cassa d'ammortamento non potè funzionare com'era nel programma, vennero tuttavia effettuati abbruciamenti di titoli per un capitale di lire 693.675.100 dei quali 161.267.500 lire rappresentavano l'apporto del Consorzio Nazionale di Torino. Dunque nel 1927 e nel 1928 vennero acquistati, per bruciarli, titoli per un valore nominale di lire 528.088.800.

Non è molto, ma confrontiamo con quanto si era fatto precedentemente.

Già con la legge del 10 luglio 1861, istitutiva del Gran Libro del debito pubblico, venne sancito all'articolo 5 il principio dell'ammor-

tamento. Orbene, tranne una timida applicazione di questo principio, espressa con la legge 12 giugno 1902, che portò ad un complessivo ammontare di circa 35 milioni di titoli e di circa 4 milioni in contanti, affluiti alla Cassa depositi e prestiti, fu soltanto in questi ultimissimi anni che potemmo di fatto, abbruciare altri 528 milioni.

Durante 67 anni non si era fatto quasi niente; ora si è fatto qualche cosa.

La pressione tributaria. Si è parlato anche ieri di questo delicato problema e si è discusso sui calcoli fatti da eminenti studiosi sulla comparazione della pressione tributaria italiana confrontata con quella di altri Stati. Non dimentichiamo che i calcoli della ricchezza e del reddito sono sempre fatti grosso modo, con carattere di approssimazione. Chi è che potrebbe affermare in modo assoluto se la ricchezza italiana ascende a 400 od a 475 miliardi?

Certo è che nell'attuale momento di disagio generale mondiale e quindi anche italiano, le lagnanze, talvolta giustificate, del contribuente, diventano più notevoli.

Nel conto che vi sta dinanzi sono previsti per l'esercizio 1930-31 i seguenti aumenti in confronto del preventivo 1929-30:

per imposte dirette	milioni 660
per tasse sullo scambio della ricchezza	107
per imposte indirette sui consumi	188
più sui tabacchi, almeno	500

Totale 1455 milioni. Anche volendo detrarre 100 milioni che corrispondono al maggior gettito di ricchezza mobile per effetto degli aumenti di stipendi ai funzionari dello Stato, il gettito complessivo maggiore è previsto con un miliardo e 300 milioni.

Epperò io non posso consentire con l'onorevole Ricci, il quale ha fatto ieri un elenco di altre imposte e tasse che vorrebbe far rivivere e che potrebbero portare nuovo turbamento nell'economia nazionale. Ritengo che bisogna procedere molto cauti in materia di nuove imposizioni. È vero che, quale contropartita, l'onorevole Ricci vorrebbe ridurre le aliquote della ricchezza mobile ed estendere le esenzioni, ma io mi permetto di ricordare una frase di un grande uomo di Stato: « le imposte sono come le scarpe, non ci si lagna delle vecchie, ma le nuove fanno male ».

Quando tre anni or sono il Governo ritenne

opportuno di fare degli sgravi per circa 1 miliardo e 200 milioni, quando l'anno scorso decretò altri sgravi per circa 400 milioni, avete udito, onorevoli senatori, qualche contribuente esprimervi la sua soddisfazione? Io non l'ho udito. Invece ad ogni nuova imposta o tassa tutti si credono in dovere di lagnarsi. Vero è che per tutti i contribuenti la migliore delle imposte è quella che egli non paga.

Non mi addentrerò sulla crisi economica generale. Penso, e credo di essere in buona compagnia, che i Governi hanno uno scarso potere di controllo sui grandi fenomeni mondiali e devono limitarsi, per forza di cose, a cercare di creare l'atmosfera necessaria per lo svolgimento di una politica di prosperità. Il Governo Nazionale non viene meno al suo compito; saprà resistere a nuove spese assecondato dagli sforzi di tutto il popolo italiano che vuole arrivare anche alla mèta economica. E ci arriverà; ne ho fede sicura. (*Applausi, congratulazioni*).

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. (*Segni di viva attenzione*). Non è senza perplessità, onorevoli camerati e colleghi, che io mi accingo a parlarvi sulla finanza statale a così breve distanza dalla esposizione ampiamente fatta nell'altro ramo del Parlamento, poichè l'animo mio è preoccupato per la tema che tanto il ripetere fatti e considerazioni enunciati alla Camera, quanto il tacere dei principali fenomeni della nostra vita finanziaria possano essere interpretati come un minore riguardo verso questa alta Assemblea, cui per la grande competenza e la particolare autorità in questa delicata e importante materia è all'incontro dovuto tutto il rispetto, tutto l'ossequio più profondo.

Vogliano quindi gli egregi colleghi tener conto di questo mio stato d'animo nell'ascoltarmi con indulgente attenzione.

E vada anzitutto una parola di ringraziamento vivissimo alla Commissione di finanza che porta ognora su questi problemi una disamina ispirata a così elevata saggezza e serenità di giudizio, e che ha un autorevole interprete nel suo illustre relatore l'on. Mayer, nonchè agli oratori che hanno recato in questa discus-

sione il contributo validissimo della loro esperienza e della loro dottrina.

Prima di accennare ai problemi generali della nostra finanza, di cui gli oratori si sono particolarmente intrattenuti, ritengo doveroso informare il Senato circa l'andamento di taluni importanti servizi affidati al Dicastero che ho l'onore di reggere, servizi che ben meritano di richiamare l'attenzione e l'interessamento del Parlamento, tanto più che di qualcuno di essi ha creduto opportuno di occuparsi l'onorevole relatore: quello del catasto ad esempio.

Voi sapete come negli ultimi anni siasi cercato di imprimere un ritmo accelerato ai lavori catastali.

Si è proceduto finora alla sostituzione, a tutti gli effetti, dei vecchi con i nuovi catasti per circa 14 milioni di ettari, comprendenti 3866 comuni. Nell'esercizio finanziario decorso furono completati gli atti occorrenti all'attivazione del nuovo catasto in altri 205 comuni. Nella campagna ultima si ottenne una produzione più accentuata che nella precedente, essendosi rilevate in più ben 214 mila particelle, e classati in più 205 mila ettari con 300 mila particelle.

A dare sempre maggiore impulso ai lavori catastali non si mancherà di tener conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole relatore; però per questa come per tutte le altre spese interessanti i pubblici servizi occorre contemperare i relativi provvedimenti con le impetose esigenze di bilancio.

Per quanto riguarda la esecuzione delle volture, di cui oltre l'on. Mayer si è pure interessato l'on. Rava, è stato provveduto, col Regio decreto 21 marzo 1930 concernente i ruoli dei personali finanziari, a rafforzare di 50 posti il personale degli uffici distrettuali adibiti alla prima conservazione del nuovo catasto, accogliendo così, per quanto possibile, le proposte della Commissione all'uopo nominata.

In ogni modo tengo a precisare all'on. Rava che l'arretrato delle volture non è di due milioni, ma della metà, il che corrisponde presso a poco all'arretrato di un anno.

* * *

Nell'azienda finanziaria tiene un posto assai importante l'amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, specie per la parte relativa ai tabacchi, i quali giustamente sono ora oggetto di particolare interessamento. Confrontando i risultati degli accertamenti eseguiti al 30 aprile 1930 con quelli del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, si rileva che il gettito complessivo segnò il notevole aumento di 97 milioni, il quale non è dovuto ad una maggiore pressione fiscale determinata da inasprimenti di tariffa, ma ad incremento del consumo ed a spostamento del consumo stesso verso i prodotti superiori, ciò che in parte è dovuto ad opportuni accorgimenti dell'azienda.

Da tali ottimi risultati il Governo trasse incoraggiamento a ricorrere a questa fonte di entrata, elevando i prezzi, allo scopo di assicurarsi i mezzi occorrenti per l'ammortamento del debito pubblico, tanto più che il consumo medio di tabacchi per abitante in Italia non raggiunge neppure la metà di quello dei principali paesi europei.

Come era prevedibile e preveduto, poiché sempre avviene in simili casi, l'aumento ha dato luogo ad una sensibile restrizione nel consumo e quindi ad una notevole flessione nel reddito del mese di maggio; ma già nello stesso mese la ripresa è avvenuta in modo confortante, e si va ora accentuando.

Infatti il gettito medio giornaliero, che nel periodo dal 1° al 20 maggio risultò di circa 9 milioni, salì nella terza decade dello stesso mese a 11 milioni, per passare a 11 e mezzo nella prima di giugno, durante la seconda metà della quale il provento giornaliero raggiunse i 12 milioni.

Nessuna preoccupazione adunque circa il risultato finale: ne danno anche affidamento le cure assidue e gli sforzi costanti diretti al continuo perfezionamento della organizzazione industriale e commerciale dell'azienda ed al miglioramento della produzione, allo scopo di diminuire i costi di fabbricazione e di favorire l'incremento del consumo all'interno e l'espansione dei manufatti italiani sui mercati esteri.

Fra i vari problemi che, in questi ultimi tempi, l'amministrazione dei monopoli ha dovuto affrontare e risolvere, è da ricordare quello relativo alla produzione del tabacco, che ha grande riflesso nei riguardi dell'economia generale.

Allo scopo, infatti, di favorire lo sviluppo

e l'affermazione della tabacchicoltura e di affrancare, quindi, il più possibile il monopolio dal ricorrere all'estero per gli acquisti di materia prima, l'amministrazione ha mantenuto un conveniente regime di prezzi che, allettando gli agricoltori, ha permesso l'estensione della cultura del tabacco, con larghi benefici ad intere regioni.

D'altro canto il monopolio è riuscito ad assorbire la produzione nazionale, impiegando nelle proprie lavorazioni in proporzione sempre maggiore i nostri tabacchi in sostituzione di quelli esotici.

Mentre infatti nell'esercizio 1921-22 l'impiego dei tabacchi importati fu di 28 milioni di chilogrammi contro 6 milioni di chilogrammi di tabacchi italiani (82 % estero e 18 % nazionale), attualmente il monopolio impiega il 19 % di materia estera e l'81 % di prodotto nazionale (7 milioni di tabacchi esteri contro 29 milioni di tabacchi italiani).

In tal modo alcune centinaia di milioni non vengono a gravare sulla bilancia dei pagamenti, e sono destinati, invece, a profitto dell'economia nazionale.

* * *

Un accenno dell'onorevole relatore mi offre lo spunto a intrattenermi anche su un altro importantissimo servizio.

Col 30 giugno dello scorso anno si è chiuso il primo ciclo di attività del Provveditorato generale dello Stato.

La legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che costituisce l'Istituto Poligrafico, ha riunito organicamente la Officina Carte-valori, la Libreria dello Stato e lo Stabilimento Poligrafico, ed ha affidato a questo ente tutti i compiti di natura industriale e commerciale che in un primo tempo aveva direttamente esercitato il Provveditorato. Così questo ufficio centrale, creato dal fascismo, entra nella fase del suo definitivo ordinamento.

Si noti che tutti i grandi Stati moderni e non pochi dei minori hanno riconosciuto o vanno riconoscendo la necessità che simili compiti siano riservati direttamente ad organizzazioni statali.

Mi piace poi assicurare che nei limiti del possibile si sono ottenute dal Provveditorato

generale dello Stato le maggiori economie nella sua gestione e particolarmente nelle pubblicazioni dei vari dicasteri e degli uffici centrali.

La duplicazione di composizioni, cui accenna l'onorevole relatore, è assolutamente evitata; e, se si fa luogo alla pubblicazione dei Bollettini contenenti, oltre le istruzioni, le leggi già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, questo non rappresenta che una parziale e solo apparente duplicazione, poichè, come è noto, mentre le istruzioni non sono pubblicate nella *Gazzetta* medesima, questa non si distribuisce agli uffici esecutivi provinciali. Con tale sistema, evitandosi di inviare a tutti gli uffici predetti la *Gazzetta Ufficiale*, si viene in sostanza a conseguire una notevole economia.

Può essere certo l'onorevole relatore che tutto quanto riguarda il servizio delle pubblicazioni dello Stato è seguito con particolarissimo interesse, e la riprova di ciò si ha nei notevoli risultati ottenuti, sia nella riorganizzazione delle stampe statali, sia nella diminuzione della spesa.

Giova al riguardo rammentare che le somme stanziare per tale servizio dall'esercizio 1923-24 all'esercizio 1928-29, ammontano complessivamente a circa milioni 518 e mezzo; di questi ne furono impegnati 495 circa, ottenendosi pertanto sugli stanziamenti 23 milioni e mezzo di economie. Occorre inoltre considerare che, per la parte di spese riferentesi a tale servizio che fa ancora carico al Provveditorato generale, lo stanziamento di 55 milioni del 1923-24 potè subito essere notevolmente ridotto, ed oggi la corrispondente assegnazione è di soli 36 milioni. Perciò se si raffrontano le somme che si prevedeva di spendere nel 1923-24 a quelle che effettivamente si sono spese, e se si tien pure conto delle riduzioni di bilancio e di oltre 30 milioni di aumento patrimoniale ottenuto nelle dotazioni con i fondi ordinari, si ha che il beneficio economico dato da questa gestione del Provveditorato generale ammonta, nel sessennio in esame, a circa 150 milioni.

Nel campo dei beni patrimoniali il lavoro di sistemazione delle innumerevoli partite irregolari emerse nel censimento fatto dal Provveditorato generale al 30 giugno 1928 procede attivamente. Hanno egregiamente co-

minciato a funzionare in talune regioni i delegati cui, a norma del nuovo regolamento che disciplina il servizio, è demandato il compito di coordinare l'appuramento, la sistemazione e la utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. I primi risultati ottenuti nelle due regioni ove si è iniziato il lavoro di sistemazione portano, tra l'altro, a notevoli recuperi di imposte e di frutti indebitamente percepiti da terzi (basti considerare che nella sola provincia di Torino i recuperi ammontano ad oltre mezzo milione di lire). Ciò dà a sperare che in breve volgere di tempo questa notevole gestione di interesse statale possa essere completamente sistemata.

L'onorevole Ancona ha particolarmente accennato ad un palazzo in Roma, a quello dell'Officina carte-valori. È opportuno a questo riguardo che il Senato sia esattamente informato.

La storia di questo edificio si riassume in poche parole: con legge 18 luglio 1911 ne fu autorizzata la costruzione per farne la sede della Corte dei conti con relativo alloggio del presidente. La guerra interruppe i lavori. Alcuni inconvenienti verificatisi nella Officina carte-valori di Torino consigliarono nel 1924 di abbandonare la costruzione della nuova Officina in Torino stessa, per la quale i passati Governi prevedevano di spendere oltre 5 milioni (spesa pari a circa 30 dei nostri poichè il costo delle costruzioni si valuta oggi sei volte rispetto a quello dell'anteguerra) e la previsione sarebbe stata certamente superata poichè si trattava di costruire un edificio in Corso Orbassano che avrebbe coperto ben 35.000 metri quadrati. Si ritenne invece di dare finalmente attuazione al proposito altre volte ventilato di trasferire la detta Officina in Roma. È ovvio che un'Officina di tal genere che ha funzioni di Regia Zecca non possa essere sistemata che entro la città. Ciò è riconosciuto da tutti i Governi e le stamperie statali di tal genere sono tutte nel centro delle grandi capitali.

A tale epoca i lavori del palazzo di Piazza Verdi erano da tempo abbandonati e si erano costruite le sole fondazioni. Si noti che però fin da prima della guerra, la maggior parte della pietra messa oggi in opera e le colonne che dovevano decorarne l'interno erano state già approvvigionate.

Da parte del Provveditorato generale si erano fatti molteplici tentativi di altra utilizzazione o di vendita di questa costruzione iniziata, ma senza alcun risultato, poichè dato l'ingombro delle fondazioni tracciate per un grande edificio, non venivano offerte che cifre irrisorie; fu così che si ritenne più conveniente utilizzare le dette fondazioni, che per la loro grande ossatura bene a ciò si prestavano per la costruzione dell'Officina carte-valori. Nel 1926 furono ripresi i lavori; da circa un anno e mezzo lo stabilimento ha incominciato a funzionare ed oggi è quasi completo. Ed io mi auguro che l'onorevole Ancona vorrà visitarlo per rendersi conto della sobrietà colla quale è stata costruita tutta la parte industriale; solo si è creduto di conservare un certo decoro alla facciata principalmente per rispettare il vecchio progetto.

Informo poi l'onorevole Ancona che nel detto edificio non è solo allogata l'Officina carte-valori, come sembra egli ritenga, ma moltissimi altri importanti servizi statali connessi con le produzioni dello stabilimento, tra i quali principali: il magazzino generale dei valori postali; il magazzino generale dei lavori demaniali; il magazzino generale delle carte e delle forme di stampa per il Tesoro, per il debito pubblico e per molti altri istituti minori che commettono la fabbricazione delle loro carte-valori alla Officina; il magazzino generale degli stampati per tutte le amministrazioni dello Stato; l'archivio generale delle pubblicazioni, ecc. Inoltre lo Stato viene a realizzare fortissime economie nei trasporti e nella conservazione di detti stampati.

* * *

Fra gli oneri più notevoli del bilancio figura quello per le pensioni di guerra, che nel preventivo in esame ammonta in complesso a lire 1.164.500.000.

È da ritenere tale previsione corrispondente all'effettivo fabbisogno, argomentando dall'andamento della spesa negli anni precedenti e dallo stato attuale degli impegni. Dall'esercizio 1922-23, che segna il massimo di oltre lire 1.420.000.000, si discende, nell'esercizio in corso, ad una spesa che supera di poco

il miliardo e duecento milioni: onde un alleggerimento del carico di bilancio di oltre 200 milioni.

* * *

È opportuno ricordare anche la importanza preminente che, per la ricostituzione della economia, della efficienza produttiva e della ricchezza non solo delle regioni venete liberate e redente, ma anche della Nazione intera, ha avuto il risarcimento dei danni di guerra.

Tale problema può ora, non senza compiacimento, considerarsi risolto, dato che quanto rimane da compiere non è che un lavoro di stralcio e di chiusura.

Le denunce presentate asciesero a 1 milione e 60 mila in cifra tonda. Valga questa cifra a dare un'idea dell'immenso numero dei relativi provvedimenti tecnici, amministrativi, giudiziari, contabili, che si dovettero adottare.

Gli accertamenti di solo carattere tecnico, base per la liquidazione dei danni ai fabbricati e ai beni industriali, hanno dato luogo a circa 325.000 perizie, e ne rimangono da eseguire poche centinaia.

Sul complesso delle denunce presentate furono stipulati circa 790.000 concordati, ed emesse oltre 143.000 decisioni dalle Commissioni giurisdizionali.

Furono eseguiti pagamenti direttamente dalla finanza per 2 miliardi e 468 milioni (tra acconti e saldi), e attraverso anticipazioni di fondi erariali a mezzo degli Istituti per 2 miliardi e 633 milioni, risultando così un esborso complessivo di 5 miliardi e 100 milioni circa, che sale ad oltre 6 miliardi se si mettono nel computo gli importi delle somministrazioni in natura e in opere fatte da enti statali.

* * *

Altro cospicuo ramo dell'amministrazione finanziaria è la Cassa Depositi e Prestiti, istituto floridissimo per rilevanti attività, e complesso per le sue varie ed importanti funzioni, il quale svolge, con notevoli risultati, la sua azione rivolta al finanziamento ad eque condizioni di opere pubbliche o di rilevante interesse sociale, che si eseguono da comuni, da provincie, da istituti, da altri enti.

Naturalmente, in tema di mutui a comuni e provincie, l'intervento della Cassa è sempre informato alla giusta considerazione di contenere i finanziamenti entro quei criteri di necessità e di urgenza che sono additati dalle direttive del Governo intese alla limitazione degli oneri che gravano le finanze locali.

I mutui, dei quali la Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato la concessione durante il 1929, ammontano all'importo complessivo di circa 398 milioni.

Durante i primi mesi del corrente anno sono stati deliberati mutui per circa 150 milioni.

Per i mutui deliberati durante il 1929, milioni 103 concernono acquedotti, milioni 75 opere igieniche, milioni 72 edifici scolastici; il resto si riferisce ad opere varie.

La Cassa Depositi e Prestiti compie anche anticipazioni di fondi ad amministrazioni statali, in applicazione di vari provvedimenti legislativi, anticipazioni che per il 1929 e per questi primi mesi del corrente anno risultano di oltre 80 milioni. Di questi, più che 66 si riferiscono a provvidenze connesse con il problema terriero e cioè al bonificamento agrario, alla costruzione di centri di colonizzazione e di borgate rurali, nonché al finanziamento di consorzi antifillosserici e di opere di piccola irrigazione.

Delle gestioni affidate alla Cassa Depositi la più importante per i cospicui capitali amministrati, e perchè fornisce le maggiori disponibilità per l'esercizio della molteplice attività creditizia della Cassa stessa, è sempre quella del risparmio postale, nella duplice forma di depositi su libretti e di buoni postali fruttiferi.

Questi ultimi — provvida istituzione creata dal Governo fascista — hanno avuto il più lusinghiero successo, e rappresentano ora un impiego desideratissimo dal pubblico dei risparmiatori.

Basta accennare che, sul complesso del risparmio postale, il quale ascendeva al 31 dicembre 1929 a milioni 11.777 (compresi gli interessi maturati nell'anno), ben 2.943 milioni sono costituiti da buoni postali.

E questo risultato si è ottenuto in appena un quinquennio, giacchè il servizio dei buoni postali fu iniziato col 1º marzo 1925.

Nei primi cinque mesi di quest'anno l'incremento del risparmio postale può calcolarsi in altri 377 milioni provenienti dal collocamento di detti buoni.

Di buoni annuali fruttiferi della Cassa Depositi e Prestiti, la cui seconda emissione fu autorizzata nell'anno 1929 per 200 milioni allo scopo di provvedere alla rinnovazione dell'eguale importo di quelli di prima emissione, sono stati collocati oltre 175 milioni.

Con recente provvedimento, del 31 marzo u. s., è stata consentita a favore dei portatori che la richiedono la rinnovazione dei buoni, limitatamente, però, all'importo complessivo di 96 milioni, in relazione al quale è stata autorizzata una terza emissione. Il resto viene rimborsato.

* * *

Vi è noto come il Governo fascista, e lo rileva anche l'onorevole relatore, ascriva tra i compiti dello Stato anche quello, nei casi in cui ciò sia giustificato da ragioni di generale interesse, di intervenire direttamente nel campo della pubblica economia. Tale intervento si è particolarmente manifestato accentuando il concorso dello Stato nell'esecuzione di opere pubbliche, per modo che in questo primo settennio sono già compiuti o in via di attuazione grandiosi lavori, i quali servono in parte a ricostituire il patrimonio della Nazione, in parte a segnare il sicuro sviluppo, e costituiscono in pari tempo il mezzo migliore per attenuare quel fenomeno mondiale della disoccupazione, di cui ieri ha parlato l'onorevole Federico Ricci, e che altrove ha manifestazioni ben più preoccupanti che tra di noi.

Rilevo in proposito che secondo le più recenti notizie, al 16 corrente, in Inghilterra il numero dei disoccupati ascendeva a 1.885.300 con un aumento di 110.000 negli ultimi 15 giorni, e con un accrescimento di ben 762.000 disoccupati in confronto della stessa epoca dello scorso anno.

Noi siamo ben lontani da tali cifre.

Le nuove opere pubbliche hanno necessariamente addossato all'erario oneri notevoli, sia per pagamenti effettuati immediatamente, sia per impegni dilazionati nel tempo, secondo il sistema della concessione.

Non è il caso di ripetere in questa sede perchè si sia seguito il duplice sistema, mentre però è certo che col pagamento non dilazionato, cioè in capitale attuale, quando è possibile, si ottiene di non accrescere la spesa dei lavori, di non creare artificiosi rialzi nel costo del denaro, e di non gravare di troppo le generazioni venturose.

È stato a questo proposito rilevato dall'onorevole relatore il pericolo che il sistema del pagamento differito in annualità possa costituire una causa di maggiore spesa, ove gli Istituti di credito parastatali non fossero in grado di assumere lo sconto, ed in proposito egli ha accennato ad un apprestamento dei capitali necessari, mediante emissione di speciali obbligazioni da collocarsi all'interno ed all'estero.

Devesi però osservare che, indipendentemente dall'opportunità di mettere ora in circolazione una nuova massa ingente di titoli a debito dello Stato, di regola alle operazioni di sconto delle annualità si rivolge l'attività degli Istituti parastatali. Questi infatti, non avendo scopi speculativi e non potendo arrischiarsi in concessioni di crediti di carattere aleatorio, preferiscono di collocare la maggior parte delle proprie disponibilità in operazioni garantite in pieno dall'Erario, come sono quelle in parola.

Tanto è vero che, pure essendosi sempre astenuta la finanza dall'intervenire per sollecitare gli Istituti parastatali ad ammettere allo sconto le annualità di sovvenzioni governative, come opportunamente è stato anche rilevato dall'onorevole relatore, i detti enti (e si può dire che siano stati i soli a farlo), hanno messo a disposizione dei concessionari somme ingenti, fiancheggiando così la vasta opera del Regime.

Del resto la politica delle opere pubbliche deve contemperare le esigenze dei programmi da svolgere con le necessità di bilancio, ed altresì con le disponibilità di capitale che possono prelevarsi per tali scopi in modo diretto od indiretto dal mercato finanziario, senza ostacolare tutti gli altri utili finanziamenti pubblici e privati. Ciò naturalmente porta alla necessità di distribuire adeguatamente nel tempo l'esecuzione delle opere pubbliche.

Ad ogni modo la questione dei modi di finanziamento di tali lavori è sempre oggetto di particolare studio da parte del Governo, che non mancherà di tenere nella dovuta con-

siderazione anche gli accenni fatti dall'onorevole relatore, specie per quanto riguarda lo sconto delle annualità statali.

* * *

Ho già partitamente trattato nell'altro ramo del Parlamento di alcuni principali cespiti di entrata e cioè delle imposte dirette, delle tasse sugli affari e delle imposte indirette. In proposito, con riferimento alle considerazioni ed osservazioni esposte in Senato nella presente discussione od in altre occasioni, aggiungo che tutta l'importanza del compito dell'equo riparto dell'onere tributario non isfugge al Governo, il quale anche riconosce che la questione dell'ordinamento degli uffici e del personale è un presupposto necessario di ogni utile riforma in materia di imposte dirette.

Al riguardo confermo quanto ho già comunicato alla Camera dei deputati che, cioè, si sta provvedendo con un concorso di ammissione, che sarà presto bandito, a rinforzare di duecento elementi il personale esecutivo delle imposte dirette, e che nulla si trascurerà per migliorarne la cultura professionale.

A tale effetto molto contribuisce la ripresa del sistema delle promozioni per alcuni gradi della carriera, mediante esami di merito distinto e di idoneità.

L'esperienza, invece, dimostra che non sempre giova agli effetti di una migliore selezione il richiedere per talune categorie di funzionari un grado superiore di studi per l'ammissione in carriera.

Del resto lo stesso onorevole relatore ammette, e io confermo, che gli uffici delle imposte rispondono assai egregiamente al delicato ed arduo compito loro affidato. Anche alla attrezzatura degli uffici si provvede nel miglior modo possibile nei limiti delle disponibilità. E quanto alla conoscenza delle condizioni economiche del Paese assicuro l'onorevole relatore e il Senato che i funzionari delle imposte dirette ne sono tanto informati che proprio ad essi di recente sono stati chiesti rapporti sull'argomento, i quali sono risultati redatti con piena competenza.

Ripeto poi che sono nel nostro programma gradualmente ritocchi legislativi anche per assicurare una sempre migliore giustizia ai contri-

buenti; se havvi una sosta nell'attuare studi e progetti altra volta preparati, ciò trova la sua spiegazione nella necessità di riservare simili riforme a momenti di finanza larga e tranquilla, quando cioè gli esperimenti di radicali innovazioni possono essere compiuti senza il pericolo di turbare o compromettere situazioni non facili e delicate.

La distinzione in due capitoli fra « spese e premi per il servizio d'accertamento e per la ricerca della materia imponibile » e i « compensi ai messi notificatori » va ricercata esclusivamente in ragioni di indole tecnico-contabile. Quest'ultima è una « spesa obbligatoria », mentre la prima è una « spesa facoltativa ».

Quantò all'uso della notifica a mezzo posta, non è a credere che esso porterebbe probabilmente ad economie. Mi riservo tuttavia di esaminare, d'accordo col collega delle comunicazioni, la possibilità di un esperimento circondato dalle dovute cautele per evitare inconvenienti, specie in caso di eccessivo ingombro negli uffici postali.

Venendo poi incontro ai voti espressi dal Senato in occasione della recente discussione del disegno di legge portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e di successione, ho provveduto qualche giorno fa a far diramare una circolare agli uffici finanziari locali allo scopo di eliminare qualsiasi eccesso in occasione del controllo dei valori dichiarati dai contribuenti nei trasferimenti immobiliari a qualunque titolo, sia per atti tra vivi che a causa di morte, e di assicurare la più obbiettiva, giusta ed equa valutazione dei beni immobiliari medesimi.

Ve ne leggo qualche brano, che ben dimostra quali siano al riguardo i nostri precisi intendimenti:

« Il persistere nell'antico e comodo sistema di compiere, il più delle volte, opera meccanica, e cioè di accrescere sistematicamente di tre, di quattro, di cinque volte, senza un criterio oggettivo, il valore dichiarato dalle parti, potrebbe aver solo la parvenza di tutelare nel modo migliore gli interessi dello Stato senza però il più delle volte riuscirvi, in quanto la realtà delle cose sovente finisce per imporsi dinanzi agli sconfinamenti degli uffici; e tutto ciò con evidente scapito del prestigio dell'amministrazione, quando pur col prevalere di

eccessive valutazioni non si violi la giustizia, l che non è interesse dello Stato.

« Con questo il Ministero non vuole mostrare di ignorare il contrasto che tra l'amministrazione ed il contribuente si manifesta in questa parte della pubblica imposizione, perchè di fronte agli artifici ai quali bene spesso i contribuenti usano ricorrere per occultare i valori, resi più agevoli in seguito alla soppressione delle sanzioni penali, l'amministrazione si è trovata finora nella necessità di premunirsi contro le infedeli dichiarazioni, spingendo talvolta la propria azione anche oltre misura.

« Ma lo Stato, avuto riguardo alla sua funzione, deve per primo dare esempio di moderazione senza spingere, oltre il necessario, la propria azione.

« È fuor di dubbio che il controllo da parte degli organi della finanza debba aver luogo, anche perchè è un diritto che la legge conferisce all'amministrazione, ma tale controllo deve svolgersi solo sulla base del valore venale in comune commercio attribuibile agli immobili, ed i relativi accertamenti debbono essere suffragati da un giudizio sereno, maturo, fondato sempre su elementi positivi tecnicamente sostenibili.

« Sol che si seguano da parte degli uffici le norme vigenti in materia, un passo decisivo verso il regolare svolgimento del procedimento valutativo sarà indubbiamente assicurato.

« Ed invero gli uffici del registro non debbono ridursi all'estremo limite del termine, secondo l'uso generalmente invalso, per compiere quelle indagini di confronto nella preliminare estimazione loro demandata dalla legge e per premunirsi in tempo del giudizio dei tecnici. Ciò per evitare che, in assenza del referto tecnico venuto meno per angustia di tempo, si notificino valori esagerati e non sostenibili che sono proprio quelli che più allarmano le parti e concorrono a formare attorno all'amministrazione quell'atmosfera di diffidenza, che alimenta il dissidio col contribuente e ne peggiora il costume ».

* * *

Venendo a parlare delle imposte dirette non è da ora che il Governo fascista ha bandito il principio della graduale riduzione delle aliquote e dell'allargamento delle basi imponibili. E

ha mantenuto fede a tale programma, come lo stesso on. Ricci ha riconosciuto.

D'accordo che la mèta non è raggiunta; ma è evidente che occorre ora una sosta prima di riprendere la via, se non si vuole compromettere la saldezza del bilancio.

Come ho già detto, in momenti delicati come questi, occorre essere molto cauti nell'attuare riforme tributarie che abbiano per effetto immediato una rilevante contrazione dell'entrata. Mi consenta l'on. Ricci di non seguirlo nei confronti che egli fa coi più larghi sistemi inglesi, francesi e americani, per l'ovvia ragione che, se in quei paesi le condizioni della ricchezza nazionale consentono più elevati minimi di esenzione e più larghe detrazioni di carichi, altrettanto evidentemente non può dirsi da noi: se dovessimo ora accogliere anche parzialmente i suggerimenti dell'on. Ricci, la maggior parte della base della imposizione diretta sfumerebbe con quelle disastrose conseguenze che ognuno facilmente immagina. Lo stesso dicasi se si volesse sopprimere, come l'on. Ricci propone, la tassa di scambio, la quale invece io ritengo possa adempiere una funzione importante nel nostro sistema fiscale.

L'imposta complementare è stata finora, on. Ricci, in costante sebbene modesto incremento, nonostante il blocco delle rettifiche stabilito per un triennio dalla legge del 12 agosto 1927, e potrà, ora che tale ostacolo è rimosso, trovarsi in più favorevoli condizioni di sviluppo, pur se applicata con concetti di equa moderazione.

Non è poi esatto che in un Paese come l'Italia il minimo imponibile di lire 6000 per la complementare possa considerarsi assai basso e che le detrazioni siano insufficienti. Egli è che l'on. Ricci ha, per le detrazioni relative ai carichi famigliari, accennato al ventesimo di lire 3000 in luogo del ventesimo del reddito accertato. Ciò importa che, riferendo la detrazione al minimo reddito tassabile, essa rappresenta invece il ventesimo di lire 6000 circa per ciascuna persona a carico.

Non posso poi convenire con lui nel proposito di addivenire alla tassazione delle cedole dei titoli privati e pubblici, mediante ritenuta all'atto dei pagamenti.

Gli inconvenienti gravi di un tale sistema nel campo del credito non hanno bisogno di

illustrazioni; basti ricordare i tentativi fatti in passato e poi abbandonati per le funeste conseguenze che dal solo annuncio ne derivarono.

Ed occorre anche rammentare che le cedole dei nostri titoli di debito pubblico recano l'impegno esplicito di esenzione da ogni imposta presente e futura, e non è concepibile che lo Stato possa venir meno a questo formale impegno. (*Vive approvazioni*).

* * *

L'on. Rava ha accennato al notevole numero dei ruoli e soprattutto alla frequente emissione di essi nelle varie epoche dell'anno.

A questo proposito assicuro il senatore Rava che mi sono già preoccupato di ridurre nei limiti del possibile la quantità dei ruoli d'imposte e tasse procurando anche, quando possa farsi, senza inconvenienti, di comprendere in un solo ruolo vari tributi similari. Oltre alla consuetudine che le sovrimposte fondiari di regola si inseriscono nei ruoli erariali, è stata pure sperimentata la fusione in unico ruolo della imposta di ricchezza mobile, della tassa comunale sulle industrie, dell'addizionale provinciale e della imposta consiliare. A Roma, ad esempio, ciò è già un fatto compiuto.

Quanto alla pubblicazione del ruolo in molte epoche durante l'anno, osservo che per le imposte erariali due serie soltanto di ruoli vengono pubblicate a gennaio e a luglio e che nello studio di riforma della finanza locale sono dettate norme per ridurre al minimo possibile le pubblicazioni dei ruoli comunali e provinciali durante l'anno, compatibilmente con le esigenze tutte particolari degli Enti locali. La quale riduzione sarà agevolata dalla soppressione di molte piccole tasse locali proposta nello studio su accennato.

* * *

A proposito delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore circa la tassa sui materiali da costruzione che concorre, insieme alle altre sole quattro imposte di consumo, a sostituire le numerosissime voci delle svariate tariffe dei comuni soppresse con l'abolizione delle barriere daziarie, devo rilevare che in forza del

Regio decreto-legge 20 marzo 1930 è stato reso generale e tassativo il sistema meno gravoso di riscossione a computo metrico, in base a liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato, mentre si era venuto generalizzando nei comuni chiusi il sistema di percezione all'introduzione in cinta dei singoli materiali, ciò che consentiva di realizzare notevoli maggiori proventi.

A parte quindi tale beneficio, è da far presente che il detto decreto, pur avendo stabilito che l'aliquota di tassazione non può eccedere l'8 per cento del valore in provvista dei materiali, ha peraltro conservato tuttora in vigore, in attesa della pubblicazione del nuovo regolamento, le stesse aliquote portate dal regolamento generale daziario del 25 febbraio 1924.

Per le costruzioni di tipo popolare ed economico è pertanto applicabile — in via ordinaria — un'imposta non superiore a lire 2,50 per ogni metro cubo di fabbrica, corrispondente cioè al preesistente dazio (lire 2 più un quarto) di fronte all'aliquota di lire 5,65 (lire 4,50 più un quarto), che può raggiungersi per l'imposizione delle costruzioni di lusso.

Comunque, nello stabilire col nuovo regolamento le definitive aliquote globali dell'imposta sui materiali da costruzione, non si mancherà di riprendere nel più attento ed accurato esame i vari aspetti dell'importante questione, tenendo ben presenti la situazione e le esigenze dell'industria edilizia ed in particolare di quella avente per iscopo la costruzione di case popolari ed economiche.

* * *

Poichè ho accennato al personale dell'Amministrazione finanziaria, del quale non ho mancato in ripetute occasioni di riconoscere le grandi benemerienze, poichè esso, per quanto ridotto di numero, adempie ognora con alto spirito di abnegazione e di sacrificio le proprie delicate e sempre crescenti mansioni, credo mio dovere di fare anche una menzione speciale dell'azione di controllo e di difesa svolta, sia ai confini che all'interno dello Stato, dalla Regia Guardia di finanza, azione che ben merita di essere anch'essa in modo particolare ricordata nel Parlamento. (*Benissimo*).

Trattasi di un Corpo animato da altissimo

senso di dovere, che, nonostante riduzioni di unità e di mezzi di recente attuate per imprescindibili esigenze di bilancio, svolge nella tutela degli interessi erariali un'azione sempre più intensa ed efficace, e che, mentre costituisce una salda compagine di soldati per la difesa dei sacri confini, risulta altresì un organismo magnificamente specializzato ed attrezzato per la scoperta e la repressione dei reati tributari. (*Bene*).

Ed i risultati possono ben dirsi lusinghieri e cospicui.

Migliaia e migliaia sono gli accertamenti, e contravvenzioni, le denunce eseguite dalla Regia Guardia di finanza che, mediante la permanente ed instancabile vigilanza ai confini terrestri, alle coste, alle località, alle colture e stabilimenti più delicati dal punto di vista fiscale, sa efficacemente prevenire e reprimere ogni tentativo di contrabbando.

Nè meno importante e proficuo è il servizio di controllo da essa svolto in materia di tassa sugli scambi, e di tasse di bollo, e quello, sempre obiettivo ed accuratissimo, per le informazioni agli organi fiscali.

Tutto ciò ben meritava di essere ricordato a titolo di onore.

* * *

Ed ora, nel dare un rapido sguardo ai problemi generali della finanza statale, è anzitutto per me, che ho l'onore di appartenere a questa alta Assemblea, argomento di soddisfazione non lieve il poter rilevare che nelle importanti realizzazioni conseguite dal regime nel campo finanziario, durante l'esercizio che volge alla fine, le principali segnalazioni e i voti del Senato hanno trovato una larga e sollecita rispondenza, e gli affidamenti dati dal Governo sono stati prontamente attuati.

Infatti il grave problema dell'ammortamento del debito pubblico interno ha già trovato una soluzione sicura ed efficace. Rispondendo l'anno scorso all'on. Ancona, che, additando la necessità di un apposito stanziamento in bilancio, invocava una impostazione anche minima come affermazione di principio, ebbi a manifestare il proposito del Governo dell'adozione, fin dal nuovo esercizio, di effettivi ed adeguati provvedimenti. La promessa è stata mantenuta.

La riforma testè attuata della Cassa di ammortamento è basata su di un sistema pratico e concreto che, mentre assicura fin dall'inizio la graduale riduzione del debito consolidato con la destinazione, oltre a vari cespiti accessori, di una considerevole somma, fino a 500 milioni annui, apporta immediatamente un sensibile beneficio al bilancio, che verrà senz'altro alleggerito della spesa relativa agli interessi dei titoli distrutti. Altra caratteristica della riforma è l'assoluta autonomia data alla Cassa, autonomia che si estende sia all'amministrazione, sia alla disponibilità dei fondi, ottenuti con una entrata propria che il direttore generale del Tesoro è tenuto direttamente a versare sotto la propria responsabilità senza alcun intervento del ministro; il che deve assicurare pienamente anche l'on. Ricci del suo effettivo funzionamento.

I criteri della scelta del nuovo sistema di ammortamento, e della scelta del cespite di entrata tratto dalla vendita dei tabacchi, sono ben noti e non occorre su di essi soffermarsi. Nè ripeterò la dimostrazione data all'altro ramo del Parlamento dei motivi per i quali si ritenne di non dare la preferenza al sistema basato sul gioco degli interessi composti, che apparirebbe invece preferibile all'on. Ricci. Sono anche chiaramente evidenti i vantaggi che dall'effettivo e costante rimborso dei capitali investiti nei titoli consolidati deriveranno al mercato dei valori e a tutta l'economia nazionale e particolarmente ai portatori dei titoli pubblici.

Nessuno può contestare che, come è stato rilevato, il corso dei nostri titoli di Stato sia tuttora alquanto depresso, il che è dovuto ad un complesso di circostanze che non è ora il caso di andare ricercando. Constatiamo invece con compiacimento, che da qualche tempo, specie dopo l'annuncio di questa riforma, i corsi hanno avuto un indiscutibile miglioramento, il quale certamente avrà successivi graduali sviluppi.

L'azione della Cassa di ammortamento è riservata esclusivamente al debito consolidato pel quale urge più imperiosa la necessità di provvedere. Ciò non vuol dire che il Tesoro si disinteressa dei prestiti nazionali emessi durante la guerra. Ad essi verrà pur provveduto a momento opportuno.

L'onorevole Commissione di finanza, e per

essa il suo egregio relatore, ha rilevato che la doppia impostazione, nella categoria delle entrate effettive e in quella del movimento di capitali, del su accennato importo di mezzo miliardo destinato all'ammortamento non parrebbe necessaria.

Al Ministero invece, d'accordo con l'onorevole Giunta del bilancio della Camera, la cosa è sembrata opportuna per varie ragioni.

Infatti dovendo versarsi i 500 milioni alla Banca d'Italia, per far luogo alla riduzione del debito pubblico, doveva necessariamente la partita di spesa comprendersi fra i movimenti di capitali e ciò per mantenere la necessaria connessione fra il conto del patrimonio ed il conto del bilancio, dato che l'accensione dei debiti risultò a suo tempo iscritta nell'entrata di detta categoria.

D'altra parte, inserendo il provento fra le entrate effettive e la spesa fra i movimenti di capitali, sarebbe emerso un corrispondente incremento dell'avanzo di parte effettiva, il che avrebbe potuto indurre a ottimistiche ed inesatte deduzioni circa la reale situazione del bilancio.

Si ritenne pertanto opportuno aggiungere due impostazioni compensative, mantenendo per tal modo invariate le risultanze differenziali delle due categorie di bilancio. E mi pare che ciò sia sufficiente a giustificare la doppia impostazione.

Nei riguardi dei debiti di guerra, l'on. Ancona, che l'anno scorso aveva qualche preoccupazione circa l'aumento progressivo delle annualità che dobbiamo versare agli Stati Uniti, avrà certamente appreso con compiacimento quali siano stati i risultati della Conferenza dell'Aja, che hanno assicurato in modo definitivo la piena copertura dei debiti di guerra con i proventi delle riparazioni, lasciandoci anche per 37 anni un'eccedenza netta annuale incondizionata e mobilizzabile di circa 190 milioni di lire.

Sebbene questi ed altri benefici accessori, che apportano non disprezzabili vantaggi alla nostra finanza, siano di gran lunga sproporzionati ai sacrifici e ai danni subiti dall'Italia ed al largo contributo da essa portato alla vittoriosa soluzione della grande guerra, tuttavia va notato che la nostra posizione è notevolmente

migliorata di fronte all'ingiusto trattamento fattoci nei precedenti accordi. (*Bene*).

Non senza soddisfazione abbiamo veduto accogliere, sia per le riparazioni tedesche, che per la soluzione del complesso groviglio delle questioni orientali, principi e proposte sostenute dall'Italia, che in tal modo ha efficacemente contribuito alla migliore e più equa sistemazione degli annosi preoccupanti reliquati della guerra, nell'interesse di una generale e completa pacificazione.

L'attuazione dei recenti accordi sarà di molto facilitata dalla nuova Banca dei regolamenti internazionali la quale potrà costituire un'efficace tramite per una utile collaborazione fra i vari istituti di emissione; il che varrà a contribuire sensibilmente ad un migliore regolamento dei mercati monetari, ad un più ampio sviluppo del credito internazionale e ad una intensificazione commerciale degli scambi.

Dal canto suo l'Italia non ha indugiato a ripristinare la piena libertà dei cambi e dell'esportazione dell'oro, abolendo vincoli che, date le granitiche basi della nostra stabilizzazione monetaria, apparivano ormai superflui.

Così non ha indugiato l'Italia, appena è stato consentito dalle condizioni internazionali ed interne, a seguire la tendenza generale verso un minore costo del danaro, gradatamente adottando quelle riduzioni del tasso ufficiale di sconto, tanto auspicate dall'on. Mayer, allo scopo di favorire la nostra espansione commerciale ed il risanamento della bilancia internazionale dei pagamenti.

Mi piace anche ricordare la decisa affermazione fatta qui dal Capo del Governo, lo scorso anno, sull'anacronismo delle cinte daziarie. L'abolizione delle barriere daziarie è ora un fatto compiuto; ed è così un fatto compiuto l'unificazione economica e la perequazione tributaria invocate dall'on. Celesia, ma da lui stesso giudicate di assai ardua soluzione. Tale ardua riforma troverà il suo completamento in quella più ampia della finanza locale, su di cui questa Assemblea è ora chiamata a pronunciarsi.

Il Senato, nel suo vigile interessamento per l'osservanza dei più rigidi criteri amministrativi, ha ripetutamente raccomandato l'introduzione di chiarificazioni e perfezionamenti nei conti dello Stato. Anche in questo campo non

si è mancato di tener presenti le raccomandazioni fatte.

Oltre alle apprezzate modifiche introdotte nel conto del Tesoro ed alla scrupolosa applicazione delle varie disposizioni dettate con legge del 9 dicembre 1928, i cui risultati già ormai appaiono in pieno, è stata attuata la discriminazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto della competenza da quelli dei residui nelle contabilità mensili, in modo da seguire meglio, durante l'esercizio, anche ai fini della previsione di cassa, l'andamento delle entrate ed uscite di bilancio.

Va pure segnalata l'accurata revisione compiuta nei conti del patrimonio dello Stato, che fu invocata dall'on. Rava, e che ha determinato nuove valutazioni delle attività e passività, così da ottenere una più esatta e concreta rispondenza ai valori attuali effettivi.

Dalla trasformazione in lire attuali dei valori delle attività e passività, finora espressi in lire prebelliche, appare infatti più chiaramente la reale situazione patrimoniale, che è molto soddisfacente, in quanto le attività dello Stato e delle aziende statali autonome, pur non essendo fra esse compresi ingenti valori di beni di uso pubblico, corrispondono a 130 miliardi, ossia a circa cinque sestimi di tutte le passività.

Non solo a tali opportune precisazioni formali ho diretto i miei sforzi, ma anche ho cercato con tutti i mezzi di conseguire una sempre maggiore semplificazione e chiarificazione sostanziale nella gestione del bilancio e della tesoreria per dare una esatta visione della attuale situazione e dei nuovi problemi da risolvere.

A questo fine è rivolta altresì una recente pubblicazione, con la quale, attuandosi un desiderio già espresso dall'on. Ancona, si è illustrato in forma chiara e piana il nostro bilancio, così da divulgarne e renderne accessibile una larga conoscenza.

A questo punto non posso a meno di fare un curioso rilievo; dopo che due anni or sono il Capo del Governo ne segnò le direttive, proprio in questo periodo, molto si è fatto per la chiarificazione e semplificazione dei conti e delle scritture con risultati notevoli, assai apprezzati e lodati dai competenti. Ebbene è proprio ora che si parla di necessità di chiarificazione, come se nulla si fosse fatto in questo campo,

come se proprio ora prevalessesse la teoria dell'ombra e non della luce, come già non si sia cercato largamente di ottenere quella chiarezza che è compatibile con la complessità di un grande organismo, quale è il nostro Stato. (*Benissimo*).

L'on. Ancona ha insistito in talune sue proposte, che io con la migliore buona volontà ho fatto esaminare da una Commissione di funzionari valorosi e competenti, come egli ha giustamente riconosciuto. Questi però non sono stati d'avviso che tali proposte possano contribuire ad una maggiore chiarezza e segnino un progresso sul sistema attuale. Ad ogni modo non mancherò di fare studiare ulteriormente quel prospetto trimestrale di cui egli ha ieri parlato.

È stato qui anche accennato, più che ad oscurità, ad una pretesa non esattezza di cifre da me enunciate nella esposizione finanziaria alla Camera dei deputati, riguardanti la circolazione ed i debiti.

Sempre, e particolarmente in questa materia così delicata che tocca il credito dello Stato, ho ritenuto precipuo dovere del ministro delle finanze di dire la verità con scrupolosa esattezza, e così sempre ho fatto e farò. (*Approvazioni*).

Ma ritengo sia altrettanto doveroso che lo stesso scrupolo abbia chiunque creda di portare anche in questo campo il suo spirito critico, astenendosi da affermazioni inesatte o da arbitrarie confusioni, che possano nuocere al credito del Paese. (*Applausi*).

Non è affatto vero che la nostra circolazione non sia negli ultimi anni diminuita. Essa è aumentata bensì, tenuto conto del mutato valore della lira, in confronto all'anteguerra, in conseguenza dell'aumento sia della popolazione, sia del volume degli affari, e lo dichiarai io stesso nella mia recente esposizione. Ma essa è diminuita notevolmente e continuamente durante il Regime fascista. Si confronti solo il periodo dalla stabilizzazione della moneta ad oggi, quindi ad uguale valore della lira, e si vedrà che da quasi 18 miliardi al 31 dicembre 1927 la circolazione bancaria è scesa a 15 miliardi e novecento quarantaquattro milioni al 31 maggio scorso con una diminuzione di circa 2050 milioni.

Se si tien conto della circolazione monetaria generale, compresi i biglietti di Stato

e le monete di argento, nichelio e rame, la diminuzione risulta di 2288 milioni (1).

MAYER, *relatore*. Non è il caso di diminuirla, sarebbe dannoso.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Non possono inoltre assolutamente contestarsi le cifre da me date circa la consistenza del debito pubblico interno consolidato e redimibile.

Al 30 giugno 1923 il totale complessivo del debito pubblico interno dello Stato, compreso il debito flottante, ammontava mil. 95.544 al 31 dicembre 1928 ammontava a. . . 87.006

onde una diminuzione di. . . mil. 8.538

e cioè di oltre 8 miliardi e mezzo di lire, come ebbi a dichiarare nel discorso pronunciato al teatro S. Carlo di Napoli il 16 marzo 1929.

Questa era la situazione dei debiti interni. Se si tien conto del prestito Morgan, che allora ammontava a poco più di 1.808 milioni di lire, l'accennata diminuzione si riduce a 6.730 milioni, come appunto rilevai in quella occasione.

A questo proposito debbo rilevare un singolare errore qui ieri enunciato. È stato infatti affermato che il debito Morgan in valuta comparata a quella italiana corrisponda a due miliardi e cinquecento milioni.

Tale cifra è semplicemente quella presa a base provvisoria di regolazione fra Tesoro e Banca d'Italia nel passaggio dei dollari ricavati dal prestito Morgan, essendosi per allora adottato il cambio dell'epoca.

A seguito della rivalutazione e stabilizzazione, il calcolo definitivo, rappresentante l'effettivo incasso e cioè quanto in realtà il

(1) Circolazione monetaria (milioni di lire):

	al 31 dicembre 1927	al 31 maggio 1930
Biglietti bancari	17.992	15.944
» di Stato	783	(a)
Monete divisionali di argento	1.027	1.544
» » » nichelio	429	449
» » » bronzo	44	50
	-----	-----
	20.275	17.987
	====	====

(a) Col 31 dicembre 1929 è scaduto il termine per il cambio dei biglietti di Stato. Quelli che non sono stati presentati alle casse erariali entro il termine predetto sono caduti in prescrizione.

Tesoro ha ottenuto mercè tale operazione, fu fatto, come doveva essere, in base alla parità legale di stabilizzazione della lira col dollaro.

Così, come risulta dal conto del Tesoro, il prestito Morgan, originariamente di 100 milioni, ora ridotto in seguito ai pagamenti effettuati a 93.340.089 dollari, ammonta, in base alla attuale parità legale, a lire 1.773.461.691 (1).

Successivamente al 31 dicembre 1928, per i debiti pubblici consolidati e redimibili, vi sono state variazioni in diminuzione ed anche in aumento, dovuto quest'ultimo, tra l'altro, alle contabilizzazioni complementari del prestito del Littorio e alle emissioni delle obbligazioni delle Venezie. Per effetto di tali variazioni, in complesso, i debiti predetti sono diminuiti dal 1° gennaio 1929 fino al maggio scorso di 145 milioni. Solo il debito flottante è aumentato nel periodo anzidetto di 1.354 milioni; ma a tale aumento, come ho già detto alla Camera, fa riscontro una diminuzione dei residui passivi con un risultato che rappresenta in sostanza un'opportuna chiarificazione e una diminuzione di un debito latente.

Calcolando anche il debito flottante dal 30 giugno 1923 al 31 maggio 1930 si ha una diminuzione complessiva di 7329 milioni, che, ove si tenga conto del prestito Morgan, si riduce a 5556 milioni.

Nessun dubbio che su tale riduzione abbiano influito l'accreditamento al Tesoro delle plusvalenze delle riserve della Banca d'Italia e le operazioni della Cassa di ammortamento, ma non veggo in ciò motivo di critica o di menomazione dell'entità e dell'importanza della diminuzione stessa.

Infatti nel primo caso si è destinato all'ammortamento del debito una entrata straordinaria del Tesoro liquida e prontamente esigibile, nel secondo caso si tratta dell'esplica-

(1) Nei documenti ufficiali e nelle mie dichiarazioni siffatto debito è stato opportunamente indicato a parte, giacchè ha una sua particolare fisionomia. È noto infatti che il ricavato del prestito non è stato speso ma trovati in quella parte delle riserve della Banca d'Italia investite fruttiferamente all'estero, per modo, che gli interessi che si percepiscono su tali investimenti e che vengano dall'Istituto di Emissione passati al Tesoro servono a coprire gran parte del carico degli interessi dovuti sul prestito Morgan.

zione da parte della Cassa di ammortamento della sua funzione istituzionale.

Nemmeno è esatto che il debito fluttuante ascenda a cifra ben superiore ai 3600 milioni indicati nell'esposizione finanziaria, poichè sarebbe grosso errore comprendere in esso i saldi dei conti correnti fruttiferi ed infruttiferi; questi sono conti interni aperti alle varie pubbliche Amministrazioni alle quali il Tesoro fa il servizio di cassa, e non si è mai pensato di considerarli un debito fluttuante. È del resto da osservare che il Tesoro, se ha per i servizi di cassa dei saldi passivi, ha anche dei saldi attivi.

È stato anche detto che al debito fluttuante debbono andare aggiunti i buoni novennali ed i pagamenti differiti. Reputo superfluo chiarire che nè gli uni, nè gli altri possono comprendersi nella categoria del debito fluttuante: non i buoni novennali che costituiscono una forma di debiti redimibili, non i pagamenti differiti che sono semplici impegni di bilancio; che vengono maturandosi negli esercizi futuri.

Al debito fluttuante — come a quello che si attiene esclusivamente ai bisogni della Tesoreria — appartengono essenzialmente i conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Banco di Napoli, conti che hanno avuto ed hanno i continui e rilevanti movimenti in aumento ed in diminuzione propri del debito fluttuante, e che sostituiscono i buoni ordinari del Tesoro, le anticipazioni dell'Istituto di emissione e quelle altre forme in uso nei vari Stati, alle quali, per motivi contingenti, non si è ritenuto opportuno ricorrere in questo momento tra di noi.

Certo che qualunque Tesoreria statale per poter regolarmente funzionare è nella necessità di ricorrere a queste forme di rifornimenti di disponibilità; ciò che noi facciamo in misura limitata, e, lo confermo, inferiore che in altri Stati.

Se si considera, ad esempio, che la Tesoreria inglese presentemente, più che ricorrere per le esigenze di cassa a forme di debiti provvisori da convertire poi in debiti definitivi, come avvenne nel periodo bellico (*treasury bonds*) (1),

(1) Attualmente nel debito fluttuante inglese non vengono compresi i *treasury bonds* nè gli *exchequer bonds*, che figurano, come da noi i buoni poliennali, nella categoria dei debiti redimibili.

fa uso quasi esclusivamente di buoni ordinari (*treasury bills*) e di anticipazione da parte della Banca d'Inghilterra e di altri servizi dello Stato, e se si considera che tale debito presenta, nel complesso e attraverso le successive rinnovazioni, un livello permanente che tende più a salire che a scendere, si deduce che i termini sono perfettamente comparabili e dalla comparazione si desume appunto che il nostro debito di Tesoreria è più fluttuante di quello inglese e che esso, rapportato al complesso dei pagamenti di bilancio, dà una percentuale di circa 13, di fronte alla percentuale di circa 89 che si ha in Gran Bretagna.

* * *

Alla chiarificazione dei conti è connesso pure il problema dei residui, il cui disavanzo passivo rappresentava una grave e onerosa eredità delle gestioni di guerra, tale da richiedere una urgente e decisiva sistemazione.

Su di esso ho portato tutta la mia attenzione, sia per chiarirne la effettiva consistenza, sia per avviarlo verso una rapida soluzione, convinto della necessità di liberare man mano il bilancio e la cassa dalle preoccupazioni e dalle incertezze del debito latente costituito dal predetto sbilancio.

Per i residui attivi si è provveduto ad accelerarne la riscossione e ad eliminare alcune partite rappresentanti entrate da ricavarsi mediante accensione di debiti, che è intendimento del Governo di non contrarre in questo momento. Un esame coscienzioso ed approfondito su ognuna delle innumerevoli partite dei residui passivi ha portato alla constatazione che, dopo varie eliminazioni e riduzioni, per la massima parte già introdotte, specie nell'esercizio scorso, resta un rilevante complesso costituito da impegni effettivi, implicanti dei pagamenti che non possono essere evitati.

Dato ciò, per un sincero risanamento della situazione, appare consigliabile non dilazionare di troppo siffatti pagamenti, sia per assicurare una più esatta rispondenza fra il bilancio di competenza e la situazione di cassa, sia per non ritardare il raggiungimento delle finalità cui i relativi stanziamenti di spese erano preordinati.

Del resto, eliminato man mano lo sbilancio

passivo dei residui, e risoluto fra breve, come dichiarai alla Camera e qui pienamente fermo, il problema del rimborso dei buoni novennali di prossima graduale scadenza, pel quale già sono stati nelle linee generali avvisati gli opportuni provvedimenti, la situazione di cassa verrà assumendo anch'essa una fisionomia di sicuro consolidamento.

* * *

Venendo al bilancio, è risaputo che il caposaldo della politica finanziaria fascista consiste nel mantenerne ad ogni costo l'equilibrio.

Parecchie circostanze hanno durante l'esercizio creato delle difficoltà, a cagione delle quali le situazioni mensili dal settembre in poi si sono chiuse in disavanzo.

Le cause vi sono note: da un lato gli aumenti di spesa (in misura minore però che nell'esercizio precedente) dipendenti o da sopravvenute disposizioni legislative oppure da impellenti necessità di pubblico interesse, nonchè gli sgravi deliberati nell'estate scorsa per un totale di circa 400 milioni con la soppressione e la riduzione di alcune tasse; dall'altro il minor provento di talune entrate, particolarmente quello del dazio sul grano di circa 375 milioni, di cui però per altre considerazioni evidenti non possiamo che compiacerci.

Ciò nonostante, siccome normalmente l'entrata trova elementi di accentuazione verso la fine dell'esercizio, il disavanzo ha iniziato dal marzo la sua curva discendente, e nel maggio è diminuito di altri 101 milioni, il che fa ritenere che, con la chiusura di questo ultimo mese, il pareggio possa dirsi assicurato.

Bisogna però convenire che il bilancio attraversa ora una fase non facile, soprattutto per difetto di elasticità; ma è pur doveroso riconoscere che esso, come ho dimostrato alla Camera, è in buona parte bloccato da spese non riducibili, e che, quando l'economia generale trovasi in uno stato di disagio, non si può e non si deve mirare a troppi larghi avanzi, che sarebbero ingiustificati.

Il che non toglie, ma anzi conferma la necessità di perseverare nella linea finora seguita, non solo cioè di conseguire tutte quelle economie che ancor siano possibili, ma più ancora di fare ogni sforzo per frenare con assoluta

severità l'aumento della spesa, pur tenendo conto che in periodi, come questo, difficili, il Governo ha talora il dovere di intervenire per sorreggere, nel loro cammino, le forze vive dell'economia nazionale.

A proposito di economie si è qui citato un periodo staccato della mia esposizione finanziaria, per farmi apparire un troppo tiepido propugnatore di economie, il che assolutamente non è.

Di fronte a contrastanti tendenze, quella di chi sosteneva genericamente la possibilità di grandi economie, e quella di coloro che di continuo invocavano l'aumento negli stanziamenti di spesa, io volli dire una parola chiara, rispondente alla realtà delle cose.

E la realtà è questa, che molte grandi economie si sono fatte, ultima quella sul bilancio dei lavori pubblici, per la quale del resto non sono qui ieri mancate le critiche. Altre grandi economie non crediamo possibili, date le funzioni cui uno Stato moderno, come il nostro, non può rinunciare, date le condizioni in cui si trovano oggi le dotazioni dei singoli bilanci.

Economie minori sono sempre possibili, anche di queste ne abbiamo fatte molte, e procuriamo sempre di farne con cura perseverante.

Sovratutto cerchiamo con ferma e rigida volontà di porre un freno alle nuove spese, e ne diamo prova continua.

Certo le pubbliche spese hanno sempre e dovunque segnato un movimento ascendente; ma ad ogni nuova esigenza devonsi provvedere solo entro i limiti delle possibilità di sviluppo del gettito tributario, che è in relazione allo sviluppo economico del Paese.

Tale incremento di entrate, rafforzato dall'esito della campagna contro l'evasione fiscale, che ha già dato notevoli risultati, oltre che permettere di fronteggiare le ulteriori spese che le sempre nuove esigenze della vita nazionale rendessero assolutamente indispensabili, potrà pure consentire di meglio distribuire il carico tributario.

Conviene poi fare un'altra importante constatazione. Nel nostro bilancio, come in tutti i bilanci del dopo guerra, vi erano elementi fluttuanti e non durevoli, che davano grande incertezza e instabilità al gettito delle entrate. Il riordinamento del sistema tributario attuato

dal regime su basi elastiche e sicure, la graduale eliminazione delle imposte straordinarie sul patrimonio e sugli extra profitti e di tutti gli altri eccezionali tributi di guerra, la stabilizzazione del valore della moneta, e conseguentemente dei dazi doganali, affidano che il bilancio vada sempre più assestandosi.

Un elemento che presenta tuttora un lato oscillante è l'accennato dazio sul grano, il che impone la maggiore prudenza nello stabilire la previsione del gettito relativo.

Non posso interamente consentire con coloro che vogliono insistere sulla eccessività della nostra pressione tributaria.

Nell'esprimere giudizi in questa materia non bastano le sole cifre: queste (lo disse giorni or sono il Duce in quest'aula) vanno anche interpretate. Importa anzitutto tener presente che le esigenze della vita moderna impongono di fronteggiare non solo le spese per i servizi attinenti strettamente alla stessa organizzazione statale, ma anche quelle tendenti ad aiutare lo sviluppo delle varie economie private che compongono la compagine nazionale, specie in un paese, come l'Italia, dove il nuovo spirito corporativista ha apportato un profondo senso di cooperazione e di solidarietà. Per una esatta valutazione quindi dell'onere tributario va tenuto conto non solo dei maggiori benefici derivanti dalla prestazione dei servizi pubblici, ma anche di tutto il complesso di provvidenze rivolto a diretto vantaggio delle attività economiche, per modo che havvi nel carico tributario una parte considerevole che lo Stato restituisce mercè le provvidenze stesse ai contribuenti medesimi.

Della pressione tributaria statale in Italia ed in altre grandi Nazioni ebbe a trattare di proposito la onorevole Giunta generale del bilancio, la quale, in una nota *ad hoc*, citava cifre e faceva raffronti per rilevar la maggior pesantezza della pressione italiana.

Nel mio discorso alla Camera non potei a meno di rilevare in una nota talune inesattezze di calcolo esistenti nell'accennata comparazione tra la pressione italiana e quella di altri Stati. In essa non intesi discutere le cifre sul reddito nazionale esposte dal Mortara, per quanto trattasi di calcoli in cui la discussione è sempre possibile, e di materia

assai opinabile, ma mi limitai ad accennare alle cifre diverse di altri studiosi.

A me premeva correggere soltanto l'errore incorso nella nota della relazione della Giunta con l'attribuire al bilancio francese soli 24 miliardi, in luogo dei 32, cui ascendono colà le sole entrate tributarie. Corretta altresì e ridotta a questi unici cespiti la cifra di entrate del bilancio italiano (milioni 17.542 in luogo dei 19.349 della Giunta del bilancio), ne risultava un rilevante spostamento in meno della percentuale di pressione italiana e nel relativo rapporto di comparazione.

È stato accennato anche agli aggravii tributari, trascurando però di dedicare altrettanta cura indagatrice agli sgravi.

Ebbene, da precisi rilievi statistici risulta che dall'avvento del Governo Fascista ad oggi, compresi i ritocchi ai generi di monopolio ed esclusi i proventi di servizi pubblici che non hanno carattere esclusivamente fiscale, le maggiori imposizioni statali si sono aggirate intorno ai tre miliardi e mezzo, mentre gli sgravi hanno raggiunto quasi i quattro miliardi e duecento milioni, d'onde un saldo attivo per questi ultimi di circa 700 milioni.

Ho qui dinanzi un lungo elenco relativo all'abolizione di imposte e tasse. Se il Senato me lo consente, ne darò rapidamente lettura.

Fra le imposte dirette, sono stati aboliti: il contributo straordinario di guerra, l'imposta sui proventi degli amministratori e sui proventi dei dirigenti e procuratori di società commerciali; il contributo a favore dei mutilati, l'addizionale del centesimo di guerra; l'imposta sui frutti dei titoli al portatore.

Lo sgravio globale di questi tributi ammonta a 863 milioni.

Fra le tasse sugli affari è da ricordare l'abolizione delle seguenti: tassa sulle vendite degli articoli di lusso, dei gioielli, dei tessuti serici e dei guanti; tassa turistica, tassa sulle specialità medicinali e vini in bottiglia, tassa conti di albergo, sulle consumazioni nei caffè, bar e osterie; sui bagni e cure fisiche; tassa sulle biciclette, tassa sugli abbonamenti delle tramvie, sulle quietanze dei vaglia postali, sulle note e copie di commissione; tasse varie riscosse dagli agenti demaniali; abolizione parziale

della tassa di successione nel nucleo familiare: per un complesso di 652 milioni.

Nei riguardi dei dazi doganali è da ricordare l'esenzione accordata alle carni congelate e preparate, ai pesci secchi, al salmone in scatola, a varie materie prime necessarie per l'industria, ad alcuni tipi di macchine agricole ed al petrolio destinato ai motori agricoli, per il quale fu anche concesso lo sgravio della tassa di vendita, ai residui di olii minerali destinati alle sistemazioni di strade: per un complesso di 80 milioni.

Fra le tasse di fabbricazione, sono state abolite quelle sui tessuti di lusso, sui saponi, liscivi e acque da bucato, sulle acque gassose e sul consumo del gas acetilene, oltre alla esenzione concessa per gli esplodenti destinati ad usi agricoli ed industriali: il tutto per un complesso di 102 milioni.

Nelle tasse sul consumo è da ricordare l'abolizione dell'imposta generale sul vino, che dava un provento annuo di 500 milioni.

Fra i proventi vari va annoverata l'abolizione di talune tasse a carico dei vettori, della tassa di entrata nei musei e gallerie, dei diritti dovuti da fabbricanti e importatori di sostanze per uso agrario: per un provento complessivo di 17 milioni.

A proposito di riduzione di imposte e tasse, nei riguardi delle imposte dirette sono da rammentare: la graduale riduzione delle aliquote di tutte le categorie di redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile e la riduzione alla metà della aliquota per i redditi degli affittuari di fondi rustici; la riduzione al 10 per cento delle aliquote delle imposte sui redditi dei terreni e dei fabbricati ed al 7,50 per cento per il triennio 1° luglio 1927-30 giugno 1930; la riduzione rispettivamente al 5 ed al 2,50 per cento delle aliquote della imposta sui redditi agrari dei proprietari e dei coloni; molteplici sgravi agli impiegati di enti pubblici ed assimilati; altri a favore delle proprietà urbane e di talune specie di redditi mobiliari (sopraprezzo azioni nuova emissione, interessi delle obbligazioni e dei mutui fondiari ecc.), oltre ad agevolazioni nei riguardi della imposta complementare e ad esenzioni ed agevolazioni in favore delle famiglie numerose: il tutto per oltre 1.227 milioni.

In materia di tasse sugli affari, si ricordino

le riduzioni delle tasse sulle automobili di piazza, della tassa di successione oltre il quarto grado o fra estranei; la sostituzione della tassa graduale di quietanza alla precedente tassa proporzionale, le esenzioni da tassa per mutui stipulati all'estero, le agevolazioni agli istituti parastatali, la riduzione della tassa di registro per i contratti di fornitura e concessioni di acqua, gas ed energia elettrica; varie altre agevolazioni, tra cui quelle per l'edilizia popolare ed il credito agrario, per la corrispondenza commerciale e per le fusioni e trasferimenti di società, ed infine la riduzione dell'aliquota della tassa di registro per i trasferimenti immobiliari e delle tasse ipotecarie: nell'insieme 645 milioni.

Nei riguardi dei dazi doganali, notevoli riduzioni sono state accordate per l'importazione dei bovini, delle carni fresche, del tonno e di altri generi alimentari, nonchè per l'importazione degli oli minerali greggi; fu inoltre ridotta alla metà la tassa di vendita sulla benzina; raggiungendosi, per effetto anche di altri sgravi minori, un importo totale di 95 milioni.

Rimane così sfatata l'affermazione che molto più siasi chiesto al contribuente di quanto gli sia stato concesso, e che così siavi stato un aumento nella pressione tributaria intesa nel suo vero senso, cioè di inasprimento di aliquote o di misure di prelevamenti nei tributi esistenti o di imposizione di nuovi in aggiunta a quelli.

Viceversa è avvenuto che le aliquote furono diminuite e nelle imposte e nelle tasse, e che le nuove imposizioni ebbero una portata inferiore a quella degli sgravi. Se ciò nonostante il complesso della contribuzione è accresciuto, ciò dipende non già da inasprita pressione, ma dallo sviluppo normale dei tributi connesso allo sviluppo della ricchezza ed al fatto della minore evasione fiscale.

Non voglio con ciò disconoscere che l'aggravio dei tributi statali sia notevolmente elevato, specie tenendo conto della nostra minore ricchezza a paragone di altre Nazioni, e che sia anzi giunto a limiti tali da consigliare, in via normale, quella austera politica di raccoglimento che è nei propositi del Governo.

Ciò è tanto più ora necessario in quanto non si deve tacere che, come accennai alla Camera dei deputati, havvi un problema che ognor

più s'impone alla nostra attenzione, quello delle spese per la difesa nazionale. (*Bene*).

L'Italia è sempre fedele alla politica di pace, di cui ha dato prova anche di recente proponendo diminuzione di armamenti; ma non può chiudere gli occhi dinanzi ai crescenti apprestamenti militari che avvengono altrove.

Di fronte a ciò il Governo sente tutta la sua responsabilità, memore dell'antico monito romanamente sapiente *si vis pacem para bellum*, (*Approvazioni*) ed è sicuro che, ove occorra, il popolo italiano accoglierebbe con animo sereno il sacrificio atto ad assicurare quel minimo di mezzi che sia ritenuto indispensabile per la difesa della Patria. (*Applausi*).

* * *

Ancora un breve cenno sulla bilancia commerciale, su cui anche quest'anno l'onorevole Mayer ha fatto degli interessanti rilievi e delle acute considerazioni, e l'onorevole Rava si è ieri intrattenuto con la sua autorevole ed elegante parola.

L'onorevole Mayer giustamente riconosce il sensibile miglioramento nell'andamento di essa verificatosi nello scorso anno ed accennantesi nei primi cinque mesi di questo.

Certamente il miglioramento di quest'ultimo periodo è dovuto, come egli nota, piuttosto a una contrazione dei nostri acquisti che a un aumento delle nostre vendite all'estero; ma ciò è esatto soltanto se ci limitiamo a considerare le cifre dei valori.

Se non che, come rilevai nell'altro ramo del Parlamento, le variazioni avvenute nel livello generale dei prezzi hanno in gran parte alterato i risultati conseguiti, per cui, se per valore le nostre esportazioni appaiono diminuite, per quantità invece esse segnano, in confronto del 1° quadrimestre del 1928, un sensibile aumento (tonn. 22.611), laddove le importazioni, oltre che per valore, sono anche quantitativamente diminuite di 180.643 tonnellate, in conseguenza soprattutto dei minori acquisti all'estero dei prodotti alimentari e in particolare del frumento.

Se ciò è confortante, non esime però il Governo dal dovere di seguire il fenomeno con vigilante attenzione. Da un lato infatti noi vediamo delinearsi fin d'ora la necessità di una mag-

giore importazione di grano per il prossimo esercizio, e dall'altro sono recenti i provvedimenti di grandi Stati per elevare ancor più le barriere doganali. Ciò crea alle nostre industrie e ai nostri commerci condizioni più aspre nella già ardua lotta delle concorrenze sui mercati mondiali, condizioni che certo essi procureranno di superare moltiplicando gli sforzi notevolissimi già compiuti per ridurre i costi, e cercando non solo di difendere le posizioni conquistate, ma anche di procurarsi nuovi sbocchi. Da parte sua il Governo non mancherà, ove occorra, di adottare a tempo eventuali provvidenze a scopo di legittima difesa, taluna delle quali anzi è già in corso.

Onorevoli Senatori,

da qualsiasi aspetto si esamini il complesso e vasto campo delle attività economiche della Nazione, rilevasi che, durante il Regime fascista, l'Italia va conseguendo continui e sensibili progressi.

Mentre nel periodo post-bellico le nostre aziende industriali erano duramente colpite dalla crisi di trasformazione e dalle continue lotte economiche, in modo da far dubitare delle loro sorti, oggi abbiamo una importante compagine industriale, rafforzata da nuovi ingenti capitali e da grandi moderni impianti, che non solo per molti prodotti emancipa il paese da una pesante servitù verso l'estero, ma affronta vigorosamente la concorrenza con le industrie di altri paesi, sia sul mercato interno che sui mercati stranieri.

L'agricoltura, così trascurata — nei fatti se non nelle parole — dai passati Governi e posta invece in prima linea dal fascismo, dispone ora di ottimi quadri, di più larghi mezzi tecnici, di una migliorata preparazione culturale, e così è meglio in grado di superare il difficile periodo che essa ovunque attraversa, agevolata com'è dalla provvida e costante opera del Governo.

La marina, conservando le gloriose tradizioni delle nostre città marittime, nonostante le difficoltà degli scambi internazionali e la crisi dei noli, accresce quotidianamente la propria efficienza ed intensifica i suoi traffici su tutti i mari.

Sono ben noti i grandi sviluppi e perfezionamenti di tutti i mezzi di comunicazione e

di trasporto raggiunti sotto la disciplina e l'impulso animatore del fascismo.

Tutto ciò, mentre porta al miglioramento della bilancia commerciale, cui già accennai, rafforza la nostra compagine economica, accresce la ricchezza nazionale, dà sicuro lavoro alle nostre valorose falangi operaie, prima spesso costrette a cercare impiego in terre straniere.

Base indubbiamente di primissima importanza per tutti i miglioramenti conseguiti e per gli ulteriori immancabili sviluppi, è la solidità raggiunta, dopo tenaci sforzi, dalla nostra finanza col riordinamento dei tributi, testè completato dalla abolizione delle barriere daziarie, con l'unificazione e rafforzamento dell'Istituto di emissione, con il consolidamento della stabilizzazione, che ha permesso di togliere qualsiasi vincolo alla piena libertà dei cambi.

Questa opera finanziaria prosegue sempre con vigile attività, volgendosi ora particolarmente alla sistemazione delle finanze locali, al rimborso dei buoni novennali, al consolidamento della cassa ed all'ammortamento del debito pubblico, sicura di porre basi ognora più salde al benessere ed alla potenza della giovane e forte Nazione.

Certo l'ora che volge non è delle più liete.

Complesse ragioni non solo d'ordine economico, ma anche di carattere sociale, hanno determinato uno stato di disagio che più o meno acutamente travaglia quasi tutti i paesi del vecchio e del nuovo mondo. Troppo intimi ed inseparabili sono i vincoli che nell'economia moderna legano un popolo all'altro, perchè anche in Italia non si abbiano a sentire le ripercussioni di questo stato di cose.

Il Governo Fascista considera la situazione con senso realistico, senza facili ottimismo, ma anche senza ingiustificati e deprimenti pessimismi.

Anche questa prova sapranno vincere le forze della Nazione, temprate in tante battaglie ed animate dallo spirito vivificatore del fascismo. (*Virissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

(*Senza discussione si approvano i capitoli fino al n. 280*).

Cap. 281. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse . . . 15,000,000
PATERNÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Io chiedo venia al Senato se dopo una discussione di tanta importanza oso per alcuni istanti intrattenerlo su cosa che può sembrare di poco conto, ma la colpa non è mia. Presentai nell'aprile una interrogazione al ministro delle finanze, della quale potrei darne lettura e chiedendo risposta scritta, appunto per evitare a me il fastidio di parlare alla mia età e anche per ragioni di convenienza. La risposta scritta non fu quella che desideravo. Perciò fui obbligato a ripetere l'interrogazione chiedendo che fosse iscritta all'ordine del giorno. Senonchè, per una di quelle fatalità che a volte si verificano, al momento in cui la interrogazione venne letta per essere discussa io non ero presente: colpa mia! Non essendo stato presente, mi venne il sospetto e il dubbio che si potesse pensare che io fossi stato assente volontariamente, ciò che avrebbe avuto il significato di una fuga.

Siccome le mie gambe non erano allenate, nemmeno quando erano vigorose ed agili, a questa specie di sport, l'idea che si potesse sospettare che io avessi cercato di sfuggire mi ha indotto a domandare la parola oggi sul capitolo 281 che riguarda le pensioni alle famiglie di coloro che hanno preso parte alle campagne della indipendenza dal 1848 in poi.

Fatta questa premessa debbo dichiarare che la forma con la quale io feci l'interrogazione era molto imperfetta; ma era volutamente imperfetta, perchè io volevo escludere che nella mia interrogazione ci fosse un contenuto politico. Quindi presi appiglio da una legge generale e chiesi se questa legge fosse stata applicata ad un caso speciale cioè alle figlie nubili dei Mille di Marsala. Sapevo però che non era applicabile tanto che nella negativa chiedevo un provvedimento senza fare proposta alcuna perchè volevo lasciar libertà completa al Governo di provvedere. La mia domanda mirava soltanto a che fosse preso un provvedimento che riguardasse le figlie nubili dei Mille, perchè era venuto a mia conoscenza che parecchie di queste figlie nubili discen-

denti da quella schiera così eroica soffrivano la fame, e mi ero detto che non era giusto che queste povere vecchie fossero dall'Italia abbandonate e lasciate nella lotta col bisogno giornaliero.

Ho detto che la risposta del Ministro non mi piacque: la risposta comprendeva tre punti. In uno mi si correggeva la data del decreto al quale mi ero riferito; ed era inutile perchè dicendo il giorno, il mese e il numero del decreto se invece di scrivere 1927 avevo scritto 1907, qualunque impiegato del Ministero si sarebbe accorto che si trattava di un errore materiale. In secondo luogo mi fu detto che io mi riferivo all'articolo 2 mentre dovevo riferirmi all'articolo 3. Ma l'articolo 3 non dispone altro che l'aumento della pensione ai Mille ed io volevo riferirmi invece alle pensioni per le famiglie dei Mille e quindi è l'articolo 2 che parla di queste pensioni ed io non mi meritavo una correzione. La terza risposta è questa: che la mia proposta sarebbe stata di grave danno alla finanza, anzi per citare la parole della risposta, sarebbe stata di « grave pregiudizio ».

Fatti i calcoli più rigorosi credo potranno essere una diecina le figlie nubili dei Mille che si trovano in condizioni tristi finanziarie e quindi per dare una pensione a queste poverelle non occorre che poche migliaia di lire. Una spesa che si sarebbe potuta sopportare da qualsiasi comune, mentre che il capitolo del bilancio al quale mi riferisco è di 15 milioni. Parlare quindi di un grave dissesto per la finanza mi sembrò una enorme esagerazione. Io credo che se avessi fatto una proposta di dare a tutte le figlie nubili degli impiegati dello Stato oltre i 21 anni una pensione, allora l'onere sarebbe stato molto forte, ma invece si trattava di un numero limitatissimo, cosicchè credo si sarebbe potuto aderire a questa proposta. Si poteva dire: ma perchè questo privilegio? I privilegi è vero sono ingiustissimi, ma quando si tratta di coloro che hanno fatto tanti sacrifici per la Patria, il privilegio allora è atto di giustizia.

Si poteva obiettare che era un pericoloso precedente, ma la spedizione dei Mille è un fatto unico nella storia e resterà tale. Del resto le pensioni di favore non rappresentano un fatto nuovo ed io le approvo, tanto che io

stesso in quest'aula sono stato relatore di due provvedimenti che concedevano delle pensioni speciali.

Che cosa si potrà fare ora? Quale dovrà essere la risposta? Quella di studiare l'argomento e di vedere se si può fare qualche cosa. Ed ora sono in dovere di giustificare la ragione per cui ho fatto questa proposta. Si tratta dei Mille di Marsala. Ebbene signori, io sono un ammiratore di tutti coloro che hanno fatto sacrifici per la Patria, ma gli eroi di Marsala agli occhi miei stanno al di sopra di tutti. A questo proposito potrei ripetere quello che ho detto in questa assemblea nel 1909, credo nella seduta del 15 luglio, quando chiesi che fosse aumentata ai Mille di Marsala la pensione allora di mille lire, ed il Governo accettò la mia proposta e raddoppiò la pensione. Potrei ripetere quel discorso che allora feci, ma occuperei troppo tempo. Vi dirò soltanto questo: che nella spedizione dei Mille ho sempre visto qualche cosa di meraviglioso forse perchè sono siciliano.

Signori, io ho conosciuto il capitano dei Mille nel 1855 a Genova, quando ero con la mia famiglia in emigrazione; lo vidi a bordo di un piccolo piroscalo chiamato « Sicilia » dei fratelli Orlando e del quale allora Garibaldi era il comandante; e mi sembrò un Dio! Avevo allora appena sette anni, e le impressioni dei bambini sono le più forti e durature. Rividi Garibaldi sullo scoglio di Quarto nel 1860, quando s'imbarcava per la Sicilia nella speranza di partire con lui. Mio padre e due miei zii erano stati da Satriano esclusi dall'amnistia dopo la rivoluzione del 1848 ed erano nell'elenco di coloro ai quali era vietato l'ingresso nei reali domini dei Borboni: se essi non presero parte alla spedizione, fu perchè erano morti. Ma fra i partenti c'erano i migliori amici della mia famiglia onde ritornai a casa con l'animo oppresso e seguii le vicende della spedizione con vivissima ansia. Gioii alle notizie dello sbarco ed alla vittoria di Calatafimi. Penso che uomini che possono gloriarsi di avere combattuto a Calatafimi dovrebbero essere considerati superiori ad ogni legge. Potrei dire molte cose, ma dirò soltanto questo: che Garibaldi nelle sue memorie lasciò scritto: « Se nel mio letto di morte gli amici che mi assisteranno vedranno le mie labbra

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1930

atteggiarsi ancora una volta ad un sorriso di orgoglio, ciò significa che penso a te o Calatafimi». E chi scrisse questo era l'eroe di cento pugne eppure pensava che la sua maggiore ragione di orgoglio era quella battaglia. Le conseguenze furono grandissime perchè dopo Calatafimi si proclamò l'unità d'Italia e la dittatura cominciò a decretare nel nome di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia.

Di questi decreti ne ho anch'io uno perchè fui nominato Guardiamarina. Non dico questo per affermare che io presi parte a fatti d'arme in quanto quella nomina l'ebbi ancorchè fanciullo per i servizi resi dalla mia famiglia.

Io conservo quel decreto e quando si hanno questi ricordi, quando si pensa che il primo plebiscito del 21 ottobre 1860 nel quale è indicato e detto che il popolo voleva l'unità d'Italia e della Sicilia, mentre che anche alcuni giorni dopo e cioè ai 5 novembre nei plebisciti dell'Emilia e dell'Umbria, si votava con la formula di «annessione alla monarchia di Vittorio Emanuele II», deve riconoscersi che i Mille hanno specialissimi diritti alla benemerita.

Il culto della Patria è una religione; è una religione come tutte le altre che ha i suoi profeti, i suoi apostoli, i suoi sacerdoti ed i suoi martiri ed anche i suoi fanatici. Io sono uno dei fanatici e come fanatico invoco che sia fatta qualche cosa a favore di queste povere orfane. Si tratta di una spesa minima alla quale si potrebbe far fronte con le ricadenze dello stesso capitolo.

Non ho altro da dire; perdonatemi se, in questa occasione, ho rievocato qualche ricordo personale; ma esso ha servito esclusivamente a provare i sentimenti di riconoscenza e di affetto, da cui sono animato verso i superstiti di coloro che tanto bene meritano della Patria.

In nome di questi sentimenti chiedo al Governo di pensare alle figlie nubili dei Mille: ed aggiungo una sola dichiarazione: che qualunque sarà la risposta che mi verrà data, non farò parola; magari non ne sarò contento, ma tacerò (*Approvazioni*).

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Apprezzo moltissimo i sentimenti da cui è stato mosso

l'on. Paternò nell'interrogazione che mi ha rivolto a favore delle superstiti dei benemeriti della Patria. Ma, data la forma, che egli stesso ha riconosciuto imperfetta, in cui era redatta l'interrogazione, il mio Ministero non poteva dare risposta diversa senza andare contro a tassative disposizioni di legge e alle norme generali che regolano questa materia. Se l'onorevole Paternò, invece di invocare una semplice applicazione della legge esistente avesse, come oggi, invocato una nuova disposizione legislativa, io gli avrei risposto, come oggi gli rispondo, che con la migliore buona volontà, mi riservo di esaminare se la cosa sia eventualmente possibile, senza però andare contro le norme generali di principio che da tempo regolano questa materia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, questo capitolo s'intende approvato.

(*Senza discussione si approvano i rimanenti capitoli ed i riassunti per titoli e per categoria*).

Dò ora lettura degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i

ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dall'articolo 41, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1930-31, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1929-30.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1930-31.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1930-31 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1929-30 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1930-31, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto dal terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 9.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento

dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

(Approvato).

Art. 10.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *D*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *E*).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'entrata.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, e a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *F*).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1930-31, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento — ivi compresa la quota di compartecipazione dei comuni, a norma del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, fissata al 4.50 per cento — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

Art. 13.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1930-31, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 14.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

Art. 15.

È data facoltà al Governo di provvedere, mediante emissione di buoni novennali o di buoni ordinari, di cui al precedente articolo 14, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale nell'esercizio 1930-31.

(Approvato).

Art. 16.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, cioè:

(Approvato).

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	19,918,846,399.98
Spesa	»	19,701,952,471.18
Avanzo effettivo +	L.	216,893,928.80
		=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	1,174,325,917.50
Spesa	»	1,385,915,261.61
Eccedenza passiva —	L.	211,589,344.11
		=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	21,093,172,317.48
Spesa	»	21,087,867,732.79
Avanzo finale . +	L.	5,304,584.69
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione del bilancio testè discusso e degli altri disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella tornata odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti » (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed

approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti ».

Prego il senatore segretario Scalori, di darne lettura.

SCALORI, segretario :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale, riguardanti le spese, i tributi e le altre entrate, nonchè i bilanci comunali e provinciali e a coordinarle in unico testo con quelle vigenti, dopo aver udita una Commissione di nove senatori e nove deputati, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Celesia.

CELESIA. Onorevoli senatori, potrà a taluno sembrar dubbio se dopo un profondo esame quale è quello cui è stata sottoposta la questione della finanza degli Enti locali, sia ancora conveniente una ulteriore discussione in questa sede.

Ma gli accenni largamente fatti da S. E. il ministro delle finanze nel suo odierno discorso ed il cortese ricordo di una mia precedente partecipazione alle discussioni dell'importante problema in questo e nell'altro ramo del Parlamento mi inducono a prendere oggi la parola.

Io non scenderò all'esame di particolari che sono stati già profondamente vagliati e discussi, ma mi limiterò ad alcune osservazioni di indole generale e specialmente all'esame di un punto che nella recente discussione svoltasi innanzi la Camera dei deputati non venne posto in luce pienissima.

Il problema delle finanze degli Enti locali è in questo momento senza dubbio il maggior problema di indole finanziaria che attenda la sua soluzione. Basterebbe a dimostrare il fondamento di questa mia asserzione il fatto che le spese e le entrate dei comuni e delle provincie rappresentano nel loro complesso circa un terzo dell'ammontare totale del bilancio dello Stato.

A differenza della finanza statale, la finanza locale si sfaccetta in una serie di situazioni particolari e di sottoproblemi che sono tanti

quanti sono i comuni e le provincie; difficile è il loro raggruppamento: difficilissimo è quindi il problema nel suo insieme e si comprende come abbia affaticato le menti di coloro che lo hanno affrontato.

Abbiamo un materiale di studio, un complesso di dati, quale mai prima d'ora era stato preparato ed ordinato.

Il Ministero delle finanze ha pubblicato in questi ultimi anni quattro volumi di statistica degli Enti locali, di cui l'ultimo recentissimo.

In essi è fotografata la situazione finanziaria di tutti i comuni e le provincie d'Italia, e tabelle di natura riassuntiva rispecchiano in magnifiche sintesi le situazioni generali e quelle particolari. Diligenza, coscienziosità e competenza hanno presieduto a questo immane lavoro che servirà come base indispensabile a coloro che dovranno studiare e risolvere il grave problema.

Abbiamo poi i due volumi di relazione redatti dalla Commissione di studio presieduta dal nostro collega senatore Pironti, che il suo alto ingegno e la sua competenza, unica in materia, ha posto a servizio di questo grandissimo interesse nazionale.

In questi due volumi le situazioni finanziarie sono state sviscerate, chiaramente esposte, le proposte tributarie esaminate una per una, il problema esaurientemente studiato.

Trattandosi oggi di un disegno di legge che contempla la concessione dei pieni poteri al Governo, previo il parere di una Commissione parlamentare, la discussione avrebbe potuto essere limitata e concisa.

Ma tanto il Capo del Governo quanto il ministro delle finanze vollero, con lodevole criterio, lasciar libera via all'espressione di ogni tendenza, di ogni idea in proposito, affinché le definitive statuizioni abbiano per sé l'autorità del più ampio e profondo dibattito.

Venendo all'esame sintetico di quella che può ancora essere oggi la maggiore questione in proposito, sembrami di poter qui affermare che la stima e l'apprezzamento che la Commissione di studio ha fatto dei disavanzi economici degli Enti locali sia giusta ed accettabile.

Questa è pel momento la questione centrale, su di essa dobbiamo alquanto fissarci e risol-

verla in rapporto alle risultanze attuali della statistica.

Una parola sopra questo punto è più che mai opportuna in Senato.

Nell'altro ramo del Parlamento si manifestarono giudizi e tendenze diverse. Vi è stata una corrente di idee che considera pessimistici gli apprezzamenti della Commissione; un'altra che li ritiene ottimistici.

La Commissione di studio ha considerato (vol. I, pag. 31) che il confronto fra il totale delle spese effettive e quello delle entrate effettive degli Enti locali, così come sono oggi calcolati, non può dare una indicazione, neanche approssimativa, dell'avanzo o disavanzo economico della gestione.

Per valutare detto avanzo o disavanzo la Commissione ha dovuto pertanto scendere all'esame dei bilanci e dei conti dei comuni e delle provincie.

In tale esame ha adottato i seguenti criteri fondamentali:

1° ha eliminato dall'ammontare delle spese effettive quelle relative alla costruzione di opere pubbliche, quali acquedotti, fognature, macelli, edifici scolastici, ecc., finanziate con corrispondenti prestiti stanziati al titolo II dell'entrata dei bilanci stessi;

2° ha mantenuto invece, tra dette spese effettive tutte quelle altre che, pur essendo finanziate con mezzi extra-gestione, non costituiscono spese di natura straordinaria e transitoria;

3° ha aggiunto poi all'ammontare delle spese effettive, le quote di ammortamento dei prestiti in corso di estinzione, che, pur risolvendosi in un incremento patrimoniale, rappresentano tuttavia un carico reale di carattere continuativo per la gestione del bilancio.

Ha esaminato, anzitutto, i bilanci preventivi 1928, gli ultimi approvati all'atto del suo insediamento.

E poichè, quando tali indagini furono iniziate, molti dei comuni unificati in virtù del Regio decreto-legge 17 marzo 1917, n. 383, non avevano ancora fusi i propri bilanci, la Commissione fu costretta, in queste particolari situazioni, a tenere presenti i bilanci delle preesistenti unità comunali.

Così si spiega perchè, di fronte ai 9148 co-

muni, risultanti dal censimento del 1921, ed agli attuali 7308 comuni, i bilanci esaminati furono 8288.

La Commissione di studio seguendo questo criterio ha stabilito l'importo dei disavanzi dei comuni nella somma di lire 362.000.000 e l'importo dei disavanzi delle provincie nella somma di 68.000.000 in cifre tonde e cioè in totale in 430.000.000 che per prudenziale arrotondamento porta a 450.000.000.

Di fronte a risultati positivi desunti da cifre positivamente risultanti dai singoli bilanci sembra che non si debba parlare di ottimismo o di pessimismo.

Ottimismo e pessimismo possono essere conseguenza di stati d'animo e di temperamenti diversi.

Possono comprendersi in questioni ideali di politica o anche di economia, ma in materia di finanza non debbono esistere.

Allorquando si tratta di cifre diligentemente raccolte e disposte e diligentissimamente esaminate da una Commissione di tanta importanza, ogni ulteriore dubbio non è ragionevole.

Si è osservato in proposito che lo stato di taluni preventivi degli Enti locali pel successivo anno 1930 autorizzerebbe a ritenere che il disavanzo economico degli Enti locali va diminuendo.

Ciò a mio giudizio potrà consentire modifiche future alle odierne previsioni, ma sarebbe oggi assolutamente prematuro ed arbitrario il voler prevedere dei miglioramenti sopra una parte dei bilanci preventivi mentre tante e tante altre considerazioni potrebbero essere qui fatte per dimostrare che ogni ottimismo in proposito oltre le constatazioni fatte dalla Commissione non appare assolutamente accettabile.

Naturalmente la previsione di 450.000.000 di disavanzo economico in tanto può essere mantenuta in quanto risulti di fatto nei prossimi mesi fondata la previsione che la soppressione delle barriere del dazio consumo non abbia portato danni superiori a quelli previsti e che si ritengono sufficientemente fronteggiati dalla tassa addizionale sopra le bevande vinose spiritose e la birra.

Occorre inoltre che non avvengano aumenti di spese per la viabilità minore sinora rimasta ai comuni ed in parte alle provincie: argomento questo largamente trattato nel recente di-

scorso dell'onorevole ministro delle finanze dinanzi alla Camera dei deputati.

Chè se sopra uno di questi due punti accennati dovesse effettuarsi (e non è improbabile) un qualche aumento di spesa, allora la previsione del disavanzo economico di 450.000.000 annui dovrà essere di tanto aumentata di quanto saranno eventualmente aumentati i detti due cespiti dei quali ho fatto cenno.

Arrivati a questo punto, viene fatto di domandarsi se tutti i mezzi preventivi, tutti i suggerimenti di nuovi tributi, tutte le aggravanti dei tributi esistenti, cioè le maggiorazioni delle tasse attuali, proposti dalla Commissione, siano effettivamente necessari. Perchè mentre il disavanzo oggi sarebbe stato stabilito nella somma, testè annunciata, di 450 milioni, per contro la Commissione di studio propone un assieme di provvedimenti che porterebbe ad un aumento di entrata di circa un miliardo, da cui dovrebbe dedursi una somma di 200 milioni di tributi che vengono sgravati; sostanzialmente, così, una previsione di un aumento di entrata di 800 milioni contro un disavanzo di 450. Se la questione fosse così semplice, o meglio così semplicistica come io la presento, verrebbe fatto di dire che, per coprire un disavanzo di 450 milioni, la previsione di 800 milioni è troppo alta. E questa discussione venne fatta effettivamente alla Camera dei deputati e l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, che vedo qui presente, rispose dicendo che tutta questa previsione non è fatta nell'intendimento che debba essere necessariamente applicata, ma che dovrà applicarsi soltanto in caso di bisogno. Al qual ragionamento venne obiettato che allorquando si prevedono degli aumenti nella possibilità di nuovi tributi, si dà la stura della possibilità di nuove spese; obiezione che fino ad un certo punto può avere il suo valore, ma alla quale si può anche rispondere come io farò.

Certo è che, se nelle previsioni di nuovi aumenti di tasse fatte dalla Commissione vi sarà qualche cosa da eliminare o da diminuire, io credo, onorevoli colleghi, che queste eliminazioni o diminuzioni dovranno essere fatte specialmente in riguardo a quelle maggiorazioni di sovrimposte stanziare e prevedute per la costituzione di quei nuovi fondi di integrazione che riguardano i bilanci comunali e pro-

vinciali. È specialmente nel campo della sovrainposta che bisogna andare a rilento negli accrescimenti. Non vi dò, onorevoli colleghi, delle cifre a questo proposito, anche perchè il discorso che dovevo pronunziare l'ho lasciato a casa.

La discussione di questa legge è stata precipitata di 24 ore ed io sono costretto ad improvvisare, perchè non ho qui con me il discorso che avevo preparato.

SCIALOJA. Lo sa a mente.

CELESIA. L'onorevole Scialoja dice che lo so a mente. Dovevo aspettarmi qualche frizzo di questo genere da parte dell'amico onorevole Scialoja. Ma debbo dirgli che lo so così poco a mente il mio discorso, da non poter completare e confortare ciò che vado dicendo con delle cifre, che sarebbero molto interessanti.

Ad ogni modo questo aumento di sovrimposta, previsto in 4 milioni, verrebbe a gravare di molto la proprietà fondiaria, ma specialmente la proprietà edilizia. Al quale proposito io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole sottosegretario di Stato sopra un memoriale che ho potuto rapidamente leggere poche ore fa, memoriale presentato dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia. Questo memoriale contiene qualche affermazione degna di molta considerazione là dove dice che la proprietà edilizia, se tutti i provvedimenti proposti venissero applicati, verrebbe ad essere gravata per circa il 40 o 45 % del suo reddito effettivo. Sarebbe il 40 % per i tributi ordinari e si arriverebbe al 45 con l'aggiunta dei contributi sindacali, assicurativi ecc. Ora, quando si rifletta e si pensi che l'accertamento dei redditi deve, se ancora non vi è arrivato, arrivare alla verità e quando si consideri che altre parti della ricchezza nazionale sono colpite in misura minore, c'è da preoccuparsi se un così alto assorbimento del reddito edilizio non possa rappresentare un minore equilibrio non desiderabile e non possa determinare una minore attività in questo campo così importante dell'attività nazionale.

Ad ogni modo, questo dico di passaggio, senza volere approfondire la questione sperando che i 18 saggi, che dovranno consigliare il Governo, e soprattutto il Governo, che si dimostra così magnificamente attrezzato per una ri-

forma di questo genere, sapranno tener conto di tutti questi dettagli.

Un'ultima parola permettetemi, onorevoli colleghi, di dire a proposito di una questione, o almeno di una parte della questione che secondo me è stata meno tenuta presente nelle discussioni che si sono fatte a proposito di questa legge, cioè la questione dell'indebitamento dei comuni, indebitamento avvenuto specialmente in questi ultimi anni.

Da una tabella statistica inserita a pag. xxx del 4° volume pubblicato dal Ministero delle finanze risulta che l'aumento dei mutui passivi da parte dei comuni capoluoghi di provincia è stato in questi ultimi anni e specialmente durante il periodo dal 31 dicembre 1925 al 31 dicembre 1927 assai grave.

Infatti il totale dei mutui passivi è passato da tre miliardi circa a 5 miliardi 481 milioni.

E non è esagerato prevedere che oggi l'ammontare dei debiti passivi non è certamente inferiore ai sette miliardi.

Questo aumento è tanto più impressionante in quanto è avvenuto in contrasto colla dichiarata volontà del Governo fascista e con tutte quelle disposizioni che erano state prese nell'intendimento che dovessero costituire un freno alle spese poichè si pensava che allorquando si limitano le entrate, allorquando si fa il blocco della sovrimposta agli effetti di impedire che si possa oltre un certo limite stanziare le entrate, anche le spese dovrebbero restare limitate.

Invece non fu così; mentre noi abbiamo provveduto a chiudere molte porte, abbiamo lasciato aperta una finestra dalla quale è evasa tutta la buona volontà dei legislatori e del Governo e tutta la rigidità degli amministratori.

Avvenne infatti che, limitate le entrate, gli Enti locali, ma specialmente i capoluoghi di provincia, trovarono il modo di provvedere alle maggiori spese da loro desiderate facendo una gran quantità di debiti nella misura che io ho sopra indicato.

Come è potuto avvenire questo sfrenato aumento di debito?

Io avevo tempestivamente consigliato un freno ed avevo cioè nelle discussioni svoltesi innanzi la Camera dei deputati negli anni 1927-1928 in sede di bilancio delle Finanze proposto

un ordine del giorno secondo il quale ogni ulteriore indebitamento degli Enti locali che eccedano la sovrimposta dovesse essere volta per volta approvato da un Comitato composto di rappresentanti dei ministri dell'interno e delle finanze avente sede presso il Ministero delle finanze.

Quest'ordine del giorno proposi anche l'anno scorso in una discussione in Senato. Ed oggi ripropongo che nessun indebitamento futuro di nessun comune, che ecceda la sovrimposta, possa essere valido di fronte ai terzi se non avrà riportato l'approvazione della Commissione centrale che è presieduta dal sottosegretario alle finanze e che rappresenta il maggior controllo desiderabile. Nell'articolo 272 del disegno di legge è detto quali sono gli incarichi deferiti a questa Commissione. Vorrei si aggiungesse quello da me proposto.

Si è da qualche parte osservato che sarebbe desiderabile che i controlli diminuissero. Onorevoli senatori, da parte mia vi dico invece che per quei comuni che hanno sorpassato tutti i limiti legali della sovrimposta ritengo che la competenza di questa Commissione, nonché ristretta, dovrebbe essere allargata.

Quando oltre tutti gli altri freni già esistenti avremo il pieno funzionamento di questa Commissione centrale, credo che avremo il mezzo migliore per infrenare definitivamente le spese e per contenerle in quei limiti che sono desiderabili e corrispondenti alla situazione economica del Paese. Ed ho finito.

A me sembra che, senza entrare in nessun dettaglio del progetto che ci è sottoposto, con le attuate direttive due scopi si siano ottenuti. Il primo è quello di aver dato al Ministero delle finanze una autorità diretta e ben determinata nella tutela dei bilanci locali e provinciali. La tutela degli Enti locali fa parte di una delle più fondamentali funzioni del Ministero dell'interno. Però noi dobbiamo riconoscere che il Ministero delle finanze deve intervenire per impedire gli inconvenienti di cui abbiamo fin qui parlato. Fin qui erano due autorità che difficilmente, o per lo meno raramente, s'incontravano, ma con gli organi in parte già istituiti e che meglio lo saranno secondo le proposte della Commissione, potranno intendersi bene. Sono due somme autorità che saranno riunite e armonizzate in un'unica istituzione.

Questo è il primo scopo. Il secondo scopo è quello che si vede delineato attraverso le proposte, per le quali si conciliano e meglio si concilieranno in avvenire due scopi apparentemente contrastanti: da una parte la sovranità dello Stato, la coordinazione, la subordinazione della finanza locale a quella statale, dall'altra parte il rispetto della autonomia degli enti locali.

Io credo che questa autonomia, che è stata così feconda e gloriosa nel nostro Paese, debba essere largamente rispettata. Io non sono del parere che la creazione dei fondi di integrazione sia, con le dovute cautele, dannosa per questa autonomia. E spero che l'uno e l'altro principio, saggiamente coordinati, ci portino alla definitiva sistemazione degli Enti locali, senza tarpare le ali a quei voli d'ingegno, di sapienza e di gloria che attraverso i secoli hanno formato la forza civile di cento e mille nostri comuni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vicini Marco Arturo.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che sta dinanzi a noi è composto di un unico articolo di poche righe, tanto che sembrerebbe assai poco vi fosse da discutere. E noi che abbiamo la più assoluta fiducia nella saggezza del Governo di Benito Mussolini, non potremmo che approvare entusiasticamente la delega dei poteri che il Governo richiede per riformare le finanze locali, plaudendo al coraggio con cui, in questo come in altri campi, il Governo Fascista affronta un problema, che da 50 e più anni assilla la nostra vita politica e la nostra vita economica nazionale, e che ormai aveva necessità di essere risolto.

Se non che il disegno di legge, brevissimo, è accompagnato da uno schema di disegno di legge finanziaria poderosissimo, il quale veramente ci lascia molto perplessi. Ed allora accade come quando ci troviamo davanti ad una magnifica facciata, avente una graziosa e monumentale architettura, di un edificio, entrando nel quale poi si resta dubbiosi sia sui suoi pregi artistici sia soprattutto sulla sua solidità.

L'onorevole ministro delle finanze ha già dichiarato alla Camera che il Governo non fa suo il progetto della Commissione. Questa dichiarazione è stata di larghissimo conforto

a tutti noi, e ci offre nello stesso tempo il diritto, e, dirò, il dovere, di esporre quelle osservazioni che possano apportare qualche contributo alle definitive determinazioni del Governo, specialmente da parte di chi ha vissuto per lunghi e lunghi anni nelle amministrazioni locali.

Il Governo ha dichiarato anche che intende sentire il voto e il parere degli organi competenti, e soprattutto delle provincie e dei comuni principali, nonchè delle confederazioni. A questo proposito faccio subito all'onorevole ministro delle finanze una viva raccomandazione. Se questa richiesta deve essere, come indubbiamente vuole essere, seria, bisogna dare il tempo necessario.....

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho già prolungato di un mese.

VICINI MARCO ARTURO. Ringrazio l'onorevole ministro per questa risposta che mette in tranquillità coloro i quali altrimenti si sarebbero trovati nella impossibilità di dare un parere serio per il 30 giugno, esaminando in dieci giorni un problema che alla Commissione è costato 17 mesi di studio!

Ed allora dobbiamo esaminare brevemente questo disegno di legge per elogiarne innanzi tutto i principî informativi.

Veramente lo schema della Commissione costituisce un notevole passo in quella distinzione più organica e più logica delle spese tra lo Stato, le provincie e i comuni, distinzione difficilissima, che potrà presentare sempre dei difetti, poichè è in gran parte teorica, e presenta necessariamente interferenze e sovrapposizioni, ma che pure può trovare una base pratica in principî concreti.

Assumersi dallo Stato le spese per le elezioni politiche, per le carceri, per le aule giudiziarie, per le scuole elementari, è indubbiamente riconoscere la qualità statale di queste spese. Togliere alle provincie l'arredamento delle prefetture e degli alloggi per i prefetti, non solo è riconoscere che tutto ciò rappresenta una funzione dello Stato, ma è fare cosa di alta moralità politica che dovrebbe essere portata anche più innanzi, togliendo alle provincie anche gli alloggi dei prefetti e gli uffici delle prefetture; e ciò per una ragione evidente: che cioè quando colui che domanda è il superiore, è il controllore di colui al quale

domanda, ha insomma diritto di vita e di morte amministrativa su di lui, la domanda equivale troppo a un ordine, ed è quasi impossibile ad un povero preside resistere alle domande di S. E. il prefetto.

Ma vi è un'altra spesa di carattere ancora più nettamente statale, onorevole ministro, che io vorrei raccomandare a voi fosse assolutamente tolta alle provincie: è quella dell'alloggio delle forze di pubblica sicurezza, dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza, le quali sono evidentemente e tipicamente organi dello Stato.

Lasciare alle provincie le caserme e gli alloggi dei carabinieri e delle guardie, porta alle provincie notevoli difficoltà circa la possibilità di limitare o di non approvare le richieste dei Comandi dell'Arma e della Questura e porta poi un'infinità di difficoltà di rapporti tra le provincie e lo Stato per i necessari rimborsi. E se, onorevole ministro, voi mi rispondeste che è bene che le provincie continuino a tenere questo servizio, io osserverò allora che, poichè le provincie non sono privati, che possa temersi lucrino indebitamente a danno dello Stato, si dovrebbe lasciare almeno alle provincie il completo carico, di fronte alla concessione di un canone fisso o di fondi di integrazione, in modo da eliminare la necessità di un controllo continuo delle spese e le difficoltà dei rimborsi da parte dello Stato: rimborsi che non vengono mai e mettono spesso in serio imbarazzo le provincie. Se le provincie potessero riscuotere tutto quello che debbono avere dai comuni e specialmente dallo Stato andrebbero certamente molto meglio!

E gli istituti secondari, gli istituti tecnici e i licei scientifici, perchè non debbono essere avvocati allo Stato? Forse perchè in tal modo si verrebbe a gravare troppo lo Stato? Ma poichè siamo tutti d'accordo nel ritenere che le provincie da questo disegno di legge sono notevolmente aggravate, tanto che si concedono loro notevoli diritti di sovrimposte fondi di integrazione, io potrei dire: date loro minori fondi d'integrazione e minor facoltà di sovrimporre, ma togliete loro queste spese che sono di carattere statale.

Le due riforme principali fra le proposte della Commissione che ha esaminato lo schema del disegno di legge, mi lasciano poi profon-

damente perplesso: sono quelle delle spedalizzazioni e della viabilità minore, le quali turbano profondamente i bilanci attuali delle provincie. (Voi comprendete, onorevoli colleghi, che io parlo più che altro come amministratore di provincia, poichè io penso che ciascuno debba parlare di ciò che sa!). Si propone dunque l'assegnazione alle provincie delle spese per la viabilità minore e delle spese di speditività. Per la viabilità minore nello studio della Commissione vi è solo un accenno, perchè si richiama un altro disegno di legge che dovrà venire innanzi al Parlamento e che noi per ora conosciamo soltanto dai giornali.

Si tratterebbe di assegnare alle provincie tutta la viabilità minore, cioè tutta la viabilità attualmente comunale, lasciando ai comuni solo le strade campestri non carrozzabili e le traverse urbane. Nessun dubbio che la provincia è tecnicamente un organo molto meglio attrezzato per poter mantenere queste strade; ma, onorevole ministro, ha riflettuto la Commissione al carico enormemente maggiore che ne verrebbe alle provincie in confronto delle spese che sopportano oggi i comuni? Vi sono delle strade di scarsissima importanza, delle strade le quali interessano il territorio e gli abitanti di un solo comune: il comune le mantiene, ma le mantiene come può e con una spesa di poche centinaia di lire. Se assegniamo queste strade alle provincie, le provincie le manterranno bene, ma spenderanno 2 o 3 mila lire per chilometro, il che rappresenta il minimo di spesa per la viabilità minore dipendente dalle provincie. Ora è veramente il caso di affrontare tale spesa e contemporaneamente togliere ai comuni quella certa autonomia che consente loro di poter mantenere come credono queste strade e fare quello che credono della propria viabilità?

La Commissione del Senato ha espresso essa pure il suo dissenso, osservando che l'allacciamento dei comuni alle stazioni ferroviarie e delle frazioni ai capoluoghi è compito dei comuni: io penso veramente che le spese di allacciamento alla ferrovia possano far carico alla provincia: sono invece d'accordo che spetta al comune l'allacciamento delle sue frazioni.

In sostanza io vorrei che il problema della viabilità minore fosse risolto ritornando alla

distinzione antica di strade comunali, provinciali e statali. Tutte le grandi strade pubbliche dovrebbero essere affidate allo Stato, e per esso alla Azienda autonoma della strada; tutte le strade le quali interessano un certo numero di comuni, una certa plaga ed hanno un interesse molto superiore a quello strettamente locale, possono essere utilmente affidate alla provincia; ma tutte le strade di minor traffico, che interessano soltanto un comune o un piccolissimo numero di comuni, che hanno quindi un carattere locale, lasciatele ai comuni; perchè la stessa strada costerà assai meno della metà di quello che verrebbe a costare se assegnata alla provincia. Non è questa un'esagerazione, ma vita pratica: se in una via comunale cade un piccolo muro, il podestà chiama un capo mastro, che si reca sul posto e con un centinaio di lire può fare la riparazione; se invece la stessa cosa accade a una strada assegnata alla provincia, questa deve inviare sul posto un ingegnere a fare un sopralluogo, magari un progetto, si procede forse anche ad una licitazione, e le cento lire diventano facilmente mille!

Per le strade, che io riconosco opportuno siano affidate alla provincia in numero molto maggiore di quello attuale, perchè le provincie sono molto meglio attrezzate tecnicamente ed economicamente per mantenerle bene, vorrei fare insomma una distinzione fra viabilità maggiore affidata allo Stato, viabilità media da affidare alle provincie e viabilità minore da lasciare ai comuni.

Dove poi dissento completamente, onorevole ministro e onorevole sottosegretario, è nella questione delle speditività. Non si comprende più la ragione, non vi è la ragione logica, nè la ragione scientifica, per la quale il mantenimento degli ammalati agli ospedali debba essere fatto dalla provincia piuttosto che dai comuni. Mi sembra sia compito spiccatamente del comune pensare ai propri figlioli quando hanno bisogno di essere curati e di andare all'ospedale. La Commissione è forse stata tratta a ciò dalla analogia di quello che si fa ora per i mentecatti; ma questa è un'eccezione dipendente dalla necessità di riunire tali infelici in un unico istituto provinciale o interprovinciale; in questo caso si può comprendere che la spesa per costoro debba essere assegnata

alla provincia; ma togliere ai comuni per assegnare alla provincia la spesa per il mantenimento degli ammalati negli ospedali è un errore che non ha ragione logica e giuridica. Ed è una cosa gravissima amministrativamente. Non ha pensato la Commissione che il podestà di un dato comune, da buon amministratore quale deve essere, cerca di limitare ogni spesa, e quindi, se un ammalato non è proprio necessariamente spedalizzabile, se non è assolutamente necessario inviarlo all'ospedale, egli cerca di tenerlo a casa; gli dà un piccolo sussidio e l'ammalato stesso rimane più volentieri a curarsi a casa propria. Quando invece domani la spesa dovrà essere pagata dalla provincia, allora il podestà non avrà più nessun ritengo di mandarlo all'ospedale; e più che il podestà gli stessi medici condotti, che sono uomini, e per i quali l'ammalato povero rappresenta una perdita di tempo ed un onere, non potendo esistere una divisione netta fra l'ammalato che deve esser mandato all'ospedale e quello che deve esser tenuto a casa, saranno portati umamente, fatalmente a facilitare l'invio degli ammalati all'ospedale. Le stesse liste dei poveri vengono compilate dai comuni; è vero che il progetto stabilisce un controllo da parte delle provincie per queste liste, ma tale controllo è tutt'altro che facile. Quindi le liste dei poveri vengono fatte dai comuni, l'invio di questi ammalati agli ospedali vien ordinato dal podestà e chi paga è la provincia; è un contro-senso il quale porterà ad aumentare la spesa per la spedalità per lo meno del 50 o 60 per cento della spesa attuale, e ciò porterà ad un aumento di spesa molto maggiore di quello che la Commissione ha studiato e prospettato.

Ora questo aggrava enormemente il problema, poichè la Commissione, secondo me, non ha tenuto conto dell'aumento di spesa notevolissimo che queste due voci, spedalità e viabilità minore, affidate alla provincia, porteranno al fabbisogno dei bilanci provinciali.

Come si provvede a questo fortissimo fabbisogno della provincia? Non si può aggravare maggiormente i contribuenti; eppure, se i mezzi a disposizione dei comuni e delle provincie non sono sufficienti, indubbiamente quelle facoltà di tassazione, che sono previste dalla Commissione, verranno immediatamente esercitate, ad onta di tutti i controlli e di tutte

le facoltà che vengono affidate al Ministero e che è giusto siano ad esso lasciate. Indubbiamente avremo una enorme difficoltà a fare i nostri bilanci.

Si prevede un fondo di integrazione; posso riconoscere che questo fondo sia una necessità assoluta imprescindibile per il primo, per il secondo, per il terzo anno, per i primissimi anni insomma, quando non si può prevedere ancora quali saranno i risultati, per ciascun ente locale, di questa riforma, che avrà delle conseguenze diversissime dall'una all'altra provincia.

La facoltà di aumentare la sovraimposta fino a quel dato limite potrà infatti essere molto larga e proficua per quelle provincie che hanno avuto la fortuna o la saggezza di mantenerla molto bassa fino ad oggi, ma non apporgerà nulla a quelle provincie che hanno già raggiunto e magari oltrepassato questo limite.

L'avocazione allo Stato, ed il conseguente esonero alla provincia, del contributo per l'azienda autonoma stradale potrà sgravare notevolmente quelle provincie le quali pagano un contributo molto forte, perchè tenevano le strade bene prima ed hanno consolidato in cifra molto alta il loro contributo; non sgrava che pochissimo quelle provincie che danno invece alla Azienda stradale un contributo modesto.

Il fondo di integrazione è una necessità assoluta; ma, onorevole ministro, è opportuno che sia di molto breve vita, perchè sappiamo che cosa sono questi fondi di integrazione. L'amico on. Casalini sa quali siano le difficoltà di distribuzione della tassa scambio; difficoltà enorme per ottenere sulla tassa scambio quelle somme che a ciascuno di noi sembrano necessarie per il nostro bilancio e che l'amico Casalini non può certamente concedere all'infinito, non potendo rinnovare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Un'altra difficoltà molto grande è questa: quando questo fondo d'integrazione verrebbe concesso? Anche questo l'onorevole ministro dovrà tener presente, perchè le spese corrono dal primo giorno dell'anno, perchè bisogna pagare questi servizi, specialmente i servizi di spedalità, di lavori stradali, ecc. Se il fondo d'integrazione deve venire, come attualmente viene quello della tassa di scambio, a metà dell'anno, gli enti locali si troveranno in grave imbarazzo per dover anticipare le spese; inoltre

a principio d'anno non si può sapere la misura di esso. Abbiamo quindi dei bilanci basati sul falso, perchè non sappiamo la cifra esatta; noi preventiviamo nei nostri bilanci una cifra x , che riteniamo necessaria al nostro bilancio, ma non sappiamo quale sarà la cifra y che ci sarà concessa, e che certamente sarà molto inferiore.

Si dice: diminuite le spese. La limitazione delle spese, onorevole ministro, è una bellissima frase, che si fa presto a dire; l'ha detta pure Benito Mussolini; è nel nostro desiderio; e se gli enti locali potessero veramente dire: « stop, abbiamo lavorato fino ad ora, d'ora in poi non faremo lavori nuovi », si potrebbero sistemare molto presto le finanze locali. Ma questa sospensione di lavori avrebbe una ripercussione nazionale. Quante volte sono venuti da noi dei prefetti o dei segretari federali a pregare che si facessero dei lavori per lenire la disoccupazione, adducendo delle ragioni contingenti, delle ragioni di carattere politico e sociale, alle quali bisogna pure aderire! Se gli enti locali troncassero o riducessero tutti i lavori pubblici, questo potrebbe avere una ripercussione gravissima in altro campo: potrebbe essere utile per i bilanci degli enti pubblici, ma non davvero per l'economia nazionale.

Bisogna pertanto che l'onorevole ministro proceda *adelante Pedro cum juicio*, come sa fare in questa materia, in cui si procede *per ignes*, facendo un passo ulteriore e più deciso per distinguere più nettamente le spese spettanti allo Stato da quelle spettanti alle provincie e da quelle spettanti ai comuni, e per dare i mezzi necessari a questi enti locali, affinchè possano provvedere ai bisogni della loro esistenza con una certa autonomia ed una certa elasticità. Si è parlato tanto contro le spese facoltative. Ma esse sono state quelle con cui gli enti locali hanno potuto risolvere dei problemi che si presentavano alle pubbliche amministrazioni prima che alla codificazione del legislatore: quelli ad esempio sulle comunicazioni stradali e automobilistiche; essi sono stati risolti solo mercè le spese facoltative. Oramai tutte le provincie hanno delle reti di servizi automobilistici veramente ammirabili. Ci si lamenta che le spese siano cresciute; ma è tutto il ritmo della vita che ha preso un

nuovo andazzo. Il cittadino vuole avere tutte le comodità ed è anche disposto a pagarle; quello che gli importa è però di sapere di pagarle bene e di sapere che le somme date al fisco sono spese bene ed onestamente. In questo gli amministratori dello Stato fascista sono in grado di poter tenere alta la fronte e di non temere i controlli. I controlli del Ministero delle finanze sono ottimi; ma essi vengano ad accertare le condizioni dei comuni, non vengano ad inceppare la loro autonomia.

Onorevole ministro, nessuna perorazione; le mie non sono che le modestissime osservazioni di chi da tanti anni ha prestato e presta la sua opera nella pubblica amministrazione, con una sola fede nel cuore: la grandezza d'Italia! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pironti.

PIRONTI. Onorevoli colleghi, gli animati dibattiti ai quali ha dato luogo questo disegno di legge, che delega al Governo i poteri per la riforma della finanza locale, dimostrano quanto sia stato opportuno il comportamento del Governo stesso nel non fare proprio lo schema predisposto, secondo precise direttive, dalla Commissione di studio, per lasciare la più ampia possibilità di critica e di discussione. Non sarebbe riuscito difficile all'onorevole Ministro di sgombrare il terreno, almeno da una parte delle obiezioni mosse allo schema di cui si discorre, se avesse voluto adoperare il metodo indicato da Alessandro Manzoni nell'introduzione ai *Promessi Sposi*: « Spesso mettendo due critiche alle mani tra loro, le facevamo battere l'una dall'altra; o, esaminandole bene a fondo, riscontrandole attentamente, riuscivamo a scoprire e a mostrare che, così opposte in apparenza, erano dello stesso genere, nascevano tutt'e due dal non badare ai fatti ed ai principii su cui il giudizio doveva essere fondato; e, messele con loro gran sorpresa insieme, le mandavamo insieme a spasso » (*ilarità*).

Ma l'onorevole Ministro, anche nel discorso conclusivo pronunziato alla Camera nella seduta del 13 giugno, ha conservato quell'atteggiamento di serena attesa che aveva mostrato fin dalla presentazione del disegno di legge, ed anzi ha manifestato il proposito del Governo di comunicare lo studio della Commissione ai prefetti, ai presidi, ai podestà di grandi, medi

e piccoli comuni, alle gerarchie del Partito e confederazioni generali, affinchè la Commissione parlamentare dei diciotto possa avere tutti gli elementi per un sicuro giudizio.

In queste condizioni sarebbe inopportuno ed intempestivo un esame particolareggiato dello schema; tuttavia non è fuor di proposito vagliare alcune obiezioni di carattere generale, che sono state fatte alle proposte della Commissione, per rettificare qualche giudizio men che esatto.

Un finanziere illustre ha riassunto così le critiche mosse a quello schema: deficienza di stile finanziario, mancanza di semplicità, inflazione tributaria ecc.

Tralasciando l'*eccetera*, che ci porterebbe troppo lontano, occupiamoci dei primi tre punti.

Deficienza di stile finanziario. Sarà forse colpa della ottusità della mia mente alle delicatezze stilistiche, ma per conto mio e, credo anche dei colleghi della Commissione (e può farmene testimonianza l'on. Casalini, che ci diede una collaborazione assidua e preziosa), nella congerie dei provvedimenti riguardanti le finanze locali, da noi esaminati, non abbiamo trovato traccia, nonchè di uno stile finanziario, di uno stile qualsiasi. D'altra parte, quando si parla di stile, s'intende fare una questione di gusti, ed i gusti sono diversi. Così uno stilista della finanza può avere simpatie speciali per quella famosa imposta sul reddito consumato, che visse lo spazio di un mattino; anzi non lo visse neppure, perchè non fu mai applicata e fu sepolta senza rimpianto, essendo essa quasi una duplicazione della imposta complementare, con l'aggravante di essere applicata dai comuni anzichè dallo Stato. Simpatie rispettabili, ma che è lecito non condividere.

Si può anche opinare che non sia di puro stile finanziario estendere l'imposta sul valore locativo ai locali occupati da banche, da società e da istituti: ma questa argomentazione atterrebbe piuttosto alla logica della imposta. Bella espressione, che è il titolo di un libro da noi tutti apprezzato nella giovinezza! Ma se ogni tributo dovesse essere sottoposto ad un processo in nome della logica, non so quanti uscierebbero assolti! (*Ilarità*).

E passiamo al secondo punto: mancanza di semplicità. Qui è questione d'intenderci. Si

applica, ad esempio, un contributo integrativo di utenza stradale e talora in una maniera così vessatoria, da tassare perfino modestissimi commercianti per la ragione che i clienti, con il loro calpestio, logorano la strada antistante all'esercizio. Orbene, questo contributo si applica senz'alcuna disposizione di legge che l'autorizzi, ma semplicemente in base a tolleranza del Ministero competente. Questo sistema è certamente molto più semplice, lo riconosco, di quello proposto da noi che vorremmo disciplinata con precise e minute norme l'applicazione del contributo. Ma chi può avere il coraggio di approvare una tale semplicità?

Così, se si paragonano quei laconici articoli della legge comunale e provinciale, che elencano le spese obbligatorie dei comuni e delle provincie, con le varie colonne che nel nostro schema contengono tale enumerazione, qualcuno potrà dire che sono più semplici quegli articoli. Ma non sarà certo della stessa opinione il contribuente, che ha il legittimo desiderio di sapere perchè paga le imposte.

Potrei, infine, citare tutte le disposizioni dello schema riguardanti l'accertamento ed il contenzioso, che realizzano nella finanza locale il voto espresso ieri dall'on. Rava nei riguardi della finanza statale.

Terzo punto ed il più importante: inflazione tributaria. Questa critica si riferisce al metodo tenuto nella determinazione dei disavanzi dei bilanci comunali e provinciali, e quindi del relativo fabbisogno e dei mezzi per farvi fronte. Si è detto che la Commissione ha peccato di eccessivo pessimismo e che ha esagerato nel calcolo del disavanzo ed in quello dei mezzi per fronteggiarlo. Lo spunto a questa critica è stato dato da una pubblicazione statistica, del resto molto pregevole, del Ministero delle finanze sui « Bilanci comunali e provinciali per l'anno 1928 » (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, 1930, anno VIII). A pagina XIII del citato volume si legge: « Emerge dal prospetto che le spese comunali del 1928 superano quelle del 1925 per circa 1 miliardo e 400 milioni e le entrate effettive sono aumentate, rispetto al 1925, di 1 miliardo e 200 milioni ».

Fermandosi su questa affermazione, si è ragionato così: se fino dal 1925 erano state date maggiori entrate, sufficienti ai comuni per

fronteggiare i loro bisogni, in 1 miliardo e 200 milioni, e se essi invece hanno speso, nel 1928, 1 miliardo e 400 milioni, la questione della finanza locale è molto più semplice di quanto è apparsa alla Commissione, e può risolversi unicamente, o quasi, con una più rigida costringimento delle spese.

Ma se si fosse guardato il prospetto che precede quelle parole, si sarebbe riscontrato che nel 1928 le spese effettive sono state di lire 6.333.581.621, mentre le entrate effettive sono state di 5.309.578.288; quindi una deficienza di entrate effettive per 1.024.003.333, deficienza che sale a 1.307.267.501, quando si tenga conto della differenza tra gli avanzi e i disavanzi di amministrazione applicati ai bilanci.

Allora bisogna dire che quella statistica, lungi dal semplificare, complica enormemente il problema, perchè se si fossero assunti quei dati, senza una diligente elaborazione, a base degli studi, si sarebbero dovuti assegnare mezzi per lo meno tripli di quelli proposti dalla Commissione.

Di qui la necessità di fare quella che è stata chiamata una *fotografia ritoccata*; espressione che vorrebbe essere ironica, ma che si risolve in un elogio, perchè costituisce quella elaborazione che è necessaria per utilizzare convenientemente i dati statistici. Ed ecco come fu compiuta.

A pagina XIV della stessa statistica si trovano riassunti i dati riguardanti il movimento dei capitali dei bilanci degli anni 1912, 1925, 1928, dai quali rilevasi che, all'indicato aumento di 1 miliardo e 400 milioni di spese effettive, corrisponde nell'esercizio 1928 un aumento quasi eguale di entrate per movimento di capitali. Infatti noi troviamo 3.014.929.828 di entrata ed 1.707.554.387 di spesa: differenza, e cioè eccedenza di entrata, 1.307.375.441. Questa eccedenza di entrata nel movimento dei capitali ci avverte che tra le spese effettive sono comprese spese, transitorie e ricorrenti, finanziate con mutui, per la detta somma di lire 1 miliardo e 307 milioni circa. Orbene, di tali spese non si doveva tener conto nel loro importo globale. È stato detto testualmente: la vostra è «una fotografia ritoccata, perchè considera le spese effettive straordinarie, fatte attraverso il movimento dei capitali, non già per tutto il loro ammon-

tare in capitale, ma unicamente nel loro importo per interessi ed ammortamento, cioè tenendo presente non già la situazione eccezionale dell'esercizio, in cui una spesa straordinaria *ingentissima*, non più destinata a rinnovarsi, si verifica, ma il peso continuativo con cui essa incide sui bilanci degli anni futuri per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti». Ma è di una evidenza incontestabile che, quando si deve calcolare il disavanzo *organico*, queste spese straordinarie, non più destinate a rinnovarsi e finanziate con mezzi straordinari (mutui), non debbono entrare nel calcolo per la somma capitale, ma soltanto per la parte con cui esse incidono sul bilancio di ciascun esercizio per quote di ammortamento ed interessi.

Orbene, i criteri adottati per determinare il disavanzo sono stati appunto questi: eliminare dall'ammontare delle spese effettive quelle per la esecuzione di opere pubbliche finanziate con mutui; mantenere, invece, tra le spese effettive tutte quelle (*ricorrenti*) che, pur essendo finanziate con mezzi fuori gestione, non costituiscono spese di natura straordinaria e transitoria; aggiungere, infine, all'ammontare delle spese effettive le quote di ammortamento dei prestiti in corso di estinzione.

In base a tali criteri, si è proceduto all'accertamento dei disavanzi economici, non limitando le indagini ai bilanci 1928, ma estendendole ai consuntivi 1928 dei capoluoghi di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, ed ai bilanci 1930 dei capoluoghi di provincia e di tutti gli altri comuni già chiusi agli effetti della riscossione dei dazi di consumo. Tenendo conto di tutti questi elementi, e poichè, anche in grazia alle energiche disposizioni del Capo del Governo, i bilanci del 1930 compensano, in parte, per i comuni capoluoghi di provincia, il peggioramento risultante dai consuntivi del 1928, si è potuto determinare il disavanzo economico per tutti i comuni del Regno nella cifra di 362 milioni circa, che rappresenta una media prudenziale fra i miglioramenti ed i peggioramenti.

Gli stessi criteri sono stati applicati alle provincie, mediante l'esame dei preventivi e dei consuntivi del 1928 e dei preventivi del 1929, assestati come quelli del 1928 dopo l'assegnazione della compartecipazione al provento della

tassa sugli scambi; e poichè gli ultimi bilanci presentavano un notevole peggioramento, fu determinato in base ad essi il disavanzo in circa 68 milioni.

Complessivamente, il disavanzo delle provincie e dei comuni è stato quindi valutato nella somma di circa 450 milioni. Mentre a taluni questa cifra è parsa esagerata, ad altri è sembrata, invece, inferiore alla realtà; e si è a tal proposito ricordato che la Confederazione generale degli enti autarchici valutava, nel 1927, il detto disavanzo in 927 milioni, ma tale disparità è presumibilmente dovuta a quello stesso difetto di discriminazione fra spese finanziate con mezzi straordinari e spese fronteggiate con entrate effettive.

Al disavanzo calcolato, come si è detto, in circa 450 milioni, si son dovute aggiungere, per la determinazione del fabbisogno, le perdite derivanti dalla riduzione delle attuali sopra-eccedenze di sovrimposta, delle quali sopra-eccedenze la parte delegata a garanzia di mutui, e perciò irriducibile, ammonta soltanto a 36 milioni circa. A questo proposito, per ciò che concerne l'aumento delle aliquote, previsto nello schema, bisogna notare che soltanto così potrà rendersi effettiva quella insormontabilità di limiti, che è stata proclamata dalla legislazione, ma che, per inderogabili necessità, si è poi dovuta rinviare di anno in anno; e potranno inoltre eliminarsi le forti sperequazioni che oggi si riscontrano anche fra comuni di una stessa provincia, essendovi intere zone nelle quali le aliquote raggiungono perfino millecinquecento centesimi per i terreni e cinquecento centesimi per i fabbricati.

Di un'altra partita si è dovuto tener conto per la determinazione del fabbisogno, ed è quella risultante dal trasferimento delle spese di ospedalità dai comuni alle provincie, in quanto i consuntivi comunali dell'ultimo triennio hanno messo in rilievo una spesa alquanto superiore a quella risultante dai preventivi 1928. Ed a proposito di questo trasferimento di spesa, se lo consentisse l'ora e l'indirizzo della discussione, vorrei rispondere ampiamente all'onorevole senatore Vicini per dimostrarli che le sue critiche sono infondate, o per lo meno esagerate, e che in realtà questa riforma, circondata com'è di tutte le necessarie cau-

tele, e connessa con la istituzione di un domicilio di soccorso provinciale e con la riduzione del termine per l'acquisto di esso, costituisce un grande vantaggio per gli ospedali ed una grande semplificazione dei servizi. Bisogna esser stati nell'amministrazione dell'interno e nel Consiglio di Stato per rendersi conto della difficoltà che oggi presentano le controversie di ospedalità, soprattutto per quanto concerne la determinazione del domicilio di soccorso.

Una terza partita, che si è dovuto comprendere nel calcolo del fabbisogno, è quella dipendente dal passaggio della manutenzione delle strade intercomunali, dai comuni alle provincie; passaggio che forma l'oggetto di altro provvedimento, predisposto dai Ministeri interessati.

Ed ora, prima di dire in qual modo sono stati calcolati i maggiori mezzi finanziari da attribuire agli enti locali, occorre fare una considerazione preliminare, la cui dimenticanza è stata forse non ultima causa di apprezzamenti inesatti. La considerazione è questa: che i bilanci delle 92 provincie e dei 7308 comuni di Italia non costituiscono un bilancio unico, in guisa che sia possibile, come attraverso vasi comunicanti, ottenere un perfetto livellamento dei mezzi ai bisogni.

Da ciò deriva la inevitabile conseguenza di una attribuzione di mezzi complessivamente superiore agli effettivi bisogni. Ma si tratta di una attribuzione soltanto potenziale, e non già di un'autorizzazione ad avvalersi dei mezzi stessi anche quando non ve ne sia bisogno. Avere in potenza i mezzi non implica necessità o facoltà di erogarli. Credere diversamente significa ammettere come presunzione la sistematica violazione delle leggi; e un presupposto di tal genere, non solo renderebbe impossibile la riforma di cui si discute, ma svaluterebbe anche le riforme già fatte. A qual pro si sarebbero sostituite alle amministrazioni elettive i podestà, i presidi ed i rettorati; a che varrebbe aver modificato la composizione delle giunte provinciali amministrative, istituito un servizio ispettivo e rafforzato l'autorità dei prefetti, se un andamento di cose, deplorato per il passato, dovesse presumersi irrimediabile e perpetuarsi? (*Approvazioni*).

Devesi quindi assolutamente escludere questo illegittimo presupposto, specialmente poi quando si tenga conto delle energiche disposi-

zioni impartite, per una rigida economia, dal Capo del Governo; disposizioni che hanno già cominciato a produrre benefici effetti, ed alle quali le autorità di vigilanza e di tutela non mancheranno certamente di prestare la più rigorosa obbedienza, anche e in particolar modo nei riguardi dei capoluoghi di provincia, verso i quali deve rompersi finalmente ogni tradizione di tolleranza.

L'applicazione degli accennati criteri porta a restringere, entro esatti confini, l'attribuzione dei mezzi finanziari, prevista nello schema, e a rettificare, di conseguenza, le esagerate opinioni che ne farebbero ascendere il complessivo importo ad un miliardo o poco meno. Invece, nuovi accurati confronti fra gli sgravi (esclusi quelli dipendenti dalla riforma daziaria) e gli aggravii, portano i seguenti risultati:

comuni: aggravii milioni 763,1; sgravi milioni 515,8;

province: aggravii milioni 646;

Totale aggravii milioni 1409, 1; totale sgravi milioni 515,8; aggravio netto milioni 893,3.

Ma, per le ragioni anzidette, e come risulta dalla relazione della Commissione di studio (pag. 58 e 59) e dagli allegati 16 (pag. 159) e 17 (pag. 167), di questo carico potenziale non dovranno essere impiegati dai comuni milioni 207 e dalle provincie milioni 96, in totale milioni 303, di guisa che il maggior carico viene, in effetto, a ridursi a milioni 590 circa e cioè ad una somma inferiore a quella di 750 milioni (vedi statistica del Ministero delle finanze pag. VIII) che il Regio decreto-legge del 20 ottobre 1925, n. 1944, assicurò agli enti locali, per lo stesso scopo, che non è stato raggiunto, di sistemare le loro finanze.

Gli elementi particolareggiati del calcolo dei 590 milioni risultano da un prospetto dimostrativo, che, ove l'illustre Presidente dell'Assemblea lo consenta, sarà allegato al resoconto ufficiale. Da tale prospetto si rileva altresì che, nel maggior carico testè indicato, sono compresi i due fondi di integrazione (B e C) che si proporrebbe di istituire a favore dei comuni e delle provincie; riguardo ai quali fondi non ho nulla da aggiungere a quanto ebbe a dichiarare con molta perspicuità l'onorevole ministro nel ricordato discorso: che, cioè, la loro istituzione risponde ad un'inevitabile, ma

transitoria, necessità, finchè non sia raggiunto il definitivo assetto della finanza locale.

L'onorevole Mayer, nella sua relazione, manifesta il timore che l'istituzione di questi fondi dia luogo a complicazioni burocratiche; ma l'esperienza già fatta da vari anni per il riparto, fra le provincie, dei proventi della tassa scambi, e anche quella recente per l'assegnazione, ai comuni già chiusi, delle quote di concorso sull'addizionale governativa, dimostrano per lo meno esagerate le sue preoccupazioni.

D'altronde, ad educare, per così dire, gli enti a provvedere con le sole loro risorse ai propri bisogni, dovrà attendere, con giusto rigore, la Commissione centrale per la finanza locale, che, nella nuova composizione stabilita dal Regio decreto-legge 20 marzo u. s., n. 143, dà pieno affidamento di competenza e d'inflessibilità. Nè è da escludere che le amministrazioni stesse cercheranno di evitare, per quanto sia possibile, l'integrazione eccezionale dei bilanci, per sottrarsi alle maggiori restrizioni che ne conseguono.

E avrei finito, se non convenisse rispondere ad una obiezione di carattere diverso, quella cioè che il soverchio rigore delle norme, concernenti la disponibilità dei mezzi e l'autorizzazione delle spese, possa aduggiare e quasi soffocare la vita degli enti locali.

Questa obiezione va intesa sotto un duplice aspetto: quello del divieto delle spese facoltative e quello del divieto dei mutui.

Quanto al primo divieto, che è assoluto per le provincie ed i comuni che eccedano il secondo limite delle sovraimposte, devo dire che esso apparisce pienamente giustificato, quando si consideri che fra le obbligatorie e le facoltative lo schema prevede una categoria intermedia di spese, denominate complementari, delle quali è ammessa l'iscrizione, nei limiti indispensabili, anche nei bilanci degli enti che si trovino nelle condizioni anzidette. E poichè queste spese riguardano i principali obbiettivi, cui devono normalmente tendere le attività degli enti locali (igiene, assistenza, educazione, istruzione, incremento dell'agricoltura e simili) non è da temere che le attività stesse rimangano soffocate, se non quando vogliano indirizzarsi a scopi, forse anche apprezzabili,

ma che non devono conseguirsi col denaro dei contribuenti.

Quanto al divieto dei mutui, devo dire che esso è assoluto per i comuni che si trovino in determinate condizioni di disagio, pur tuttavia facendosi eccezione per le costruzioni di acquedotti, fognature e cimiteri. Per gli altri comuni si tratta della intensificazione delle garanzie, di una maggiore efficacia dei freni, e soprattutto si vuole che comuni e provincie non assumano nuovi mutui se prima non dimostrino di avere finanziato altre opere pubbliche improrogabili, in corso di esecuzione. D'altra parte, per dimostrare la necessità d'infrenare la tendenza all'indebitamento, basteranno queste cifre che sono state ricordate anche dall'onorevole Celesia: i comuni capoluoghi di provincia nel 1925 erano gravati da debiti per 3.066.377.011; nel 1927 questa somma era ascesa a 5.481.181.117. Posso aggiungere che i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, nel 1928, progettavano mutui per 1.235.715.479.

Non voglio abusare più oltre della pazienza del Senato, anche perchè il relatore onorevole Mayer ha scritto che l'importanza e la natura delle discussioni parlamentari, e le stesse dichiarazioni del Ministro, hanno condotto a delineare per la Commissione parlamentare un lavoro che va oltre il semplice parere, per di-

ventare una collaborazione ad una revisione del progetto che può condurre ad un completo rifacimento. Nulla di meglio. Ma quella parola *rifacimento* mi suggerisce un ricordo personale. Circa 24 anni fa prestavo servizio nel Ministero dell'istruzione pubblica, ed ero addetto al Gabinetto di un valoroso sottosegretario di Stato, il quale divideva fraternamente con me le pubblicazioni che gli giungevano in omaggio personale. Ma una pubblicazione egli non volle cedermi, nonostante le mie vivissime preghiere. Essa portava questo titolo indimenticabile: «*Il Bove*, sonetto di Giosuè Carducci, criticato e rifatto dal professore *tal dei tali*». Questo professore, dopo avere stritolato *Il Bove* carducciano con una critica demolitrice, lo rifaceva due volte, e lasciava intendere che lo si poteva rifare in molte altre maniere e tutte migliori di quella in cui l'aveva concepito e fatto Giosuè Carducci. Pare che altrettanto si debba dire del lavoro della Commissione di studio.

E se così è per il bene generale, non possono certamente dolersene coloro che, forse con insufficiente competenza, ma certo con molta coscienza, hanno dato opera assidua per preparare normali condizioni di vita economica a quegli enti, che il nostro Duce ha chiamato i gangli nervosi del rinnovamento nazionale. (*Applausi e congratulazioni*).

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

**Presunte ripercussioni tributarie dei provvedimenti proposti dalla
Commissione di studio per la riforma della finanza locale.**

C O M U N I

SGRAVI		AGGRAVI	
Eliminazione delle eccedenze delle sovrimposte attualmente applicate in confronto dei limiti proposti	308,3	Aumento, o istituzione, dell'imposta valore locativo nei comuni che oggi applicano la tassa di famiglia	196 -
Tassa di famiglia	75 -	Istituzione imposta industrie nei comuni che ora applicano la tassa esercizi e rivendite	120 -
Addizionale alla complementare, ora riscossa dai comuni	13,6	Compenetrazione tassa bestie da tiro, sella, soma nell'imposta bestiame	5,1
Tassa esercizi e rivendite	83,8	Eccezionale aumento aliquote sovrimposte per comuni che non possono altrimenti pareggiare i bilanci	187 -
Tassa sulle bestie da tiro, sella e soma	5,1	Id. id. imposte diverse per comuni sopra accennati	74 -
Tassa sulle vetture, domestici, pianoforti e bigliardi	30 -	Addizionale alla complementare (fondo B)	120 -
	515,8	Aumento aliquote imposte diverse	61 -
	=====		763,1

P R O V I N C I E

SGRAVI		AGGRAVI	
		Maggior gettito imposta industria per l'integrale utilizzazione dei limiti massimi.	19,3
		Maggiori aggravii massimi previsti per le sovrimposte, secondo i nuovi limiti insuperabili, in confronto alle sovrimposte attualmente applicate	290 -
		Sovrimposta vincolata per il Consiglio provinciale economia.	6,8
		Tassa circolazione	53,2
		Addizionale imposta industria (fondo comune C)	60,3
		Sovrimposte fondiari (fondo comune C).	216,4
			646 -

(Segue)

RIASSUNTO

SGRAVI		AGGRAVI	
Comuni	515,8	Comuni	763,1
Province	—	Province	646,—
	<hr/>		<hr/>
	515,8		1.409,1
	<hr/>		— 515,8
	====		<hr/>
			893,3
			====

* * *

Quale è la parte di questo aggravio che non verrà utilizzata? Dall'allegato 17 alla Relazione della Commissione di studio si desume che le ripercussioni attive dell'applicazione della riforma sui bilanci comunali 1928 ammontano a 107 milioni, desunti da un calcolo su tutte le entrate e le uscite dei comuni di ciascuna provincia.

Qualora si vogliano eliminare le compensazioni che si verificano con questo calcolo, occorre aggiungere a tale cifra, come si è detto a pag. 59 della Relazione stessa, altri 100 milioni.

Per le provincie l'allegato 16 dimostra che le ripercussioni attive sommano a milioni 96,1.

Degli 893 milioni non sarebbero quindi usufruiti 303 milioni, e, perciò, il maggiore aggravio, per i contribuenti, si ridurrebbe a 590 milioni.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Di Stefano a presentare una relazione.

DI STEFANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Definizione delle controversie in materia di usi civici (544).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Stefano della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura di una interrogazione.

SCALORI, segretario, legge:

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se creda di indire norme affinché le nomine fatte direttamente dalle autorità giudiziarie, a norma dell'articolo 74 del codice di procedura penale, lo siano con un'equa

ripartizione tra tutti i difensori iscritti nell'albo avendo speciale riguardo, per le cause penali di pretura, di affidarle possibilmente di preferenza ai dottori in legge obbligati alla *quinquennale* pratica forense.

Galimberti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Alberici, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bernocchi, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borghese, Brezzi, Broccardi, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Cagni, Callaini, Carletti, Cassis, Celesia, Chimienti, Cian, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cito Filomarino, Colonna, Conci, Concini, Corbino, Cossilla, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Bono, De Cillis, De Cupis, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Fano, Farina, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli des Geneys.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Gasparini, Gentile, Giampietro, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marchiafava, Marciano, Marozzi, Martino, Maury, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nasini.

Orsi.

Padulli, Pantano, Pascale, Paternò di Sessa, Pavia, Pelli Fabbroni, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pironti, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rajna, Rava, Renda, Ricci Federico, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Squitti, Strampelli.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Varisco, Venzi, Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti di segni di legge:

Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato (549):

Senatori votanti 193

Favorevoli 183

Contrari 10

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza (561):

Senatori votanti 193

Favorevoli 178

Contrari 15

Il Senato approva.

Estensione agli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (533):

Senatori votanti 193

Favorevoli 183

Contrari 10

Il Senato approva.

Agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola (540):

Senatori votanti 193

Favorevoli 180

Contrari 13

Il Senato approva.

Concessione di esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa di lotto alla lotteria nazionale concessa alla Federazione Nazionale fra le Società e Scuole di pubblica assistenza e

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1930

soccorso, ente morale, con sede in Firenze (550):

Senatori votanti	193
Favorevoli	180
Contrari	13

Il Senato approva.

Passaggio di insegnanti delle ex scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e magistrali (559):

Senatori votanti	193
Favorevoli	178
Contrari	15

Il Senato approva.

Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica amministrazione (543):

Senatori votanti	193
Favorevoli	179
Contrari	14

Il Senato approva.

Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico (532):

Senatori votanti	193
Favorevoli	179
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani (554):

Senatori votanti	193
Favorevoli	182
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane (536):

Senatori votanti	193
Favorevoli	182
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia-San Canziano e Cave Auremiane (537):

Senatori votanti	193
Favorevoli	181
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati (553):

Senatori votanti	193
Favorevoli	182
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo (548):

Senatori votanti	193
Favorevoli	177
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli;

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene (547):

Senatori votanti	193
Favorevoli	180
Contrari	13

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (541):

Senatori votanti	193
Favorevoli	173
Contrari	20

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 il Senato si riunirà in Comitato segreto col seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (CXXXIX *Doc.*);

Progetto di Bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (CXL *Doc.*).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di

legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti (557);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i Comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca (555).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale (556);

Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel Comune di Grosseto (564);

Proroga del Consorzio solifero siciliano (545);

Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria (560);

Edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi (546);

Definizione delle controversie in materie di usi civici (544).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti